

“Le Regioni e le Città Amiche degli Animali”
Leggi, ordinanze e proposte per le Amministrazioni a quattrozampe

Di Stefano Apuzzo, Carla Rocchi e Chiara Acciarini
Stampa Alternativa, 2000

“Questo manuale è una guida pratica per i candidati, i politici e gli amministratori che governeranno Regioni, Province e Comuni d’Italia. Una guida che li aiuterà a lavorare anche nell’interesse dei “senza voce”, degli animali; per rispondere sempre più alla sensibilità dell’opinione pubblica verso i diritti di questi nostri “fratelli minori”. Leggi, bozze di delibere, ordinanze, mozioni, consigli, progetti, dati ed esempi... tutti gli strumenti utili per diventare davvero “paladini degli animali” “.

Prefazione di Walter Veltroni e Grazia Francescato.

Presentazione di Stefano Apuzzo, Chiara Acciarini, Carla Rocchi

Contributi di Annamaria Procacci e Fulvia Bandoli

Nota sugli autori: **Stefano Apuzzo**, nato a Napoli nel 1966, già parlamentare dei Verdi, giornalista, diplomato all’Accademia di Belle Arti, lavora a Milano come consulente ambientale. E’ portavoce dell’Associazione “GAIA animali & ambiente”. Ha proposto e contribuito all’approvazione di importanti leggi a favore degli animali (Legge 473/93 di modifica dell’art. 727 del c.p., Legge 413/93 sull’obiezione di coscienza alla vivisezione). Ha pubblicato “Animali a@mati”, “Corsari Verdi”, “Siamo uomini o Caporali ?” (Stampa Alternativa) e “Zampe Pulite” (Costa & Nolan), “Vademecum Impresa & Ambiente” (Edizioni Ambiente-Ecoqual’It). E’ stato coordinatore editoriale de “Il maiale è scappato, firmato la scimmia” di Monica D’Ambrosio (“Stampa Alternativa”, 1999)

Chiara Acciarini, torinese, deputata DS-l’Ulivo, componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, responsabile dell’Associazione “Vita Animale”

Carla Rocchi, romana, senatrice dei Verdi-l’Ulivo, già Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione con delega, tra l’altro, all’educazione ambientale e già Sottosegretario alla Sanità. Ha proposto e contribuito alla approvazione delle Leggi di tutela degli animali (Legge 473/93 e Legge 413/93). Responsabile della sezione romana della Lega per la Difesa del Cane

Ringraziamenti.

Per il contributo ed il supporto dato a questo lavoro rivolgiamo un particolare ringraziamento a: Walter Veltroni e Grazia Francescato, l’Editore “Costa & Nolan” di Milano che ha consentito la pubblicazione di ampi e determinanti stralci del libro “Zampe Pulite” di Stefano Apuzzo, Annamaria Procacci, Maurizio Pieroni, Alfonso Pecoraro Scanio, i Democratici di Sinistra e la Federazione dei Verdi, Edgar Meyer Presidente di “GAIA animali & ambiente”, Alberto Giani esperto legislativo sulla caccia e sulle competenze comunali, Fulvia Bandoli deputata dei DS, il Gruppo parlamentare Verdi-l’Ulivo del Senato, Roberto Marchesini ideatore del “Parco canile”, lo Studio Eric Fricker di Milano, Valentina Verga, Annamaria Sette, Daniela Bellon, Antonio Iacoe, Marco Poli, Stefano Carnazzi, l’ENPA, la LAV, GAIA animali & ambiente, l’UNA-Uomo Natura Animali di Milano, la LeAL, PETA-Animalisti Italiani, Vita Animale, OIPA, Lega Difesa del Cane, Eco-Ethnos, Carlo e Marina Ripa di Meana di AgA-Amo gli Animali, il Canile Lutz di Segrate, Angelo Leoni e Marcello Baraghini, Gianpiero Spagnoli, Rosetta Gastaldo, Annamaria Camerini, Paola Grassilli.

Dedicato a

Monica D’Ambrosio e Kim Buti, autori di tante battaglie in difesa degli animali

Prefazione

“Verrà il giorno in cui l’uccisione di un animale sarà considerata alla stregua di quella di un uomo”, scrisse **Leonardo da Vinci**. Dopo tanti secoli, un simile orizzonte appare ancor lontano e fin troppo ambizioso. Saremo disposti ad accontentarci, si fa per dire, di veder corrisposta un’altra massima molto amata dagli amici degli animali e scritta da **Gandhi**: “la civiltà di un popolo si valuta anche da come sono trattati gli animali”. I dibattiti sulla vivisezione e sullo sfruttamento degli animali in genere dividono legittimamente l’opinione pubblica e le forze politiche, ma sarebbe sciocco e crudele non agire per ridurre le sofferenze palesemente inutili provocate a milioni di animali. Gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare amore e sofferenza. Ogni atto che provoca loro dolore e crudele costrizione è dunque da rigettare ed impedire. Questo deve essere il compito di chi amministra le Regioni, le Province e i Comuni, questo deve essere l’impegno del Legislatore, per offrire al nostro paese un nuovo orizzonte di civiltà e benessere per tutti, anche per gli animali. Il lavoro a favore degli animali non presuppone una scelta a scapito degli esseri umani. Lo testimoniano in tanti e, primi tra tutti, oltre al citato Leonardo da Vinci, **Albert Schweitzer**, padre della medicina e dell’impegno missionario. Scrive dall’Africa il Premio Nobel per la Pace del 1952: “A poco a poco si formò in me l’assoluta convinzione che noi non abbiamo nessun diritto d’infliggere sofferenze e morte ad un’altra creatura vivente a meno che non ve ne sia una inevitabile necessità e che tutti noi dobbiamo renderci conto di che cosa orribile sia provocare sofferenza e morte per mancanza di riflessione. Non vado mai al giardino zoologico perché non posso sopportare la miserevole vista degli animali in cattività. Aborro l’esibizione di animali ammaestrati. Quante sofferenze e crudeli punizioni le povere creature devono sopportare per dare pochi momenti di piacere ad uomini privi di ogni riflessione e sensibilità per loro”. Siamo anche noi convinti, con il medico, filosofo morto a Lambarenè che “un uomo è veramente morale soltanto quando osserva l’obbligo impostogli di aiutare ogni vita che può assistere, e quando si fa scrupolo di uscire dalla sua strada per non danneggiare un essere vivente. Non chiede quanta comprensione meriti questa o quella vita-per lui la vita come tale è sacra”.

L’evoluzione della nostra società e la crescente attenzione verso gli animali non sfuggono a nessuno, proponendo spunti di riflessione anche ai padri nobili della sinistra, come **Norberto Bobbio**, che nel saggio “Destra e sinistra” scrive: “ e che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un’estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono eguali a noi uomini per lo meno nella capacità di soffrire ? Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico, occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano”. Il fenomeno animalista e le battaglie per il riconoscimento dei diritti degli animali non sono più ignorabili o restringibili a fenomeni di folklore e fanatismo: esse rappresentano una realtà viva ed è compito degli Amministratori e della politica farsi carico di dare risposte credibili e concrete a queste istanze. Il libro degli amici **Stefano Apuzzo**, **Chiara Acciarini** e **Carla Rocchi**, con il contributo di **Fulvia Bandoli** e **Annamaria Procacci**, ha questo preciso scopo: concretizzare la speranza di un paese migliore dove convivano, in pace, tutti gli esseri viventi.

Walter Veltroni

Grazia Francescato

L'ABC dell'Amministratore "Amico degli animali"

Gli animali hanno un peso sempre più importante nella nostra società e nella nostra vita. Si calcola che quasi nove milioni di famiglie italiane vivano con un animale "domestico". Si spendono miliardi ogni anno per assicurare cure e cibo ai fedeli compagni dell'uomo. Non si tratta però di una convivenza facile, tutt'altro. Chi vive con un animale conosce bene le quotidiane difficoltà che si incontrano: quasi impossibile per Fido fare i propri bisogni in città; regolamenti condominiali che vietano di tenere animali; spari dei cacciatori fin sotto le finestre; cani e gatti abbandonati o maltrattati; istituzioni e autorità spesso insensibili o assenti; controlli carenti e leggi disattese.

Questo manuale dei diritti degli animali nasce per fornire un supporto concreto e legislativo a chi si accinge ad amministrare Regioni Province e Comuni. Sarà una guida utile perché gli Enti Locali, la Pubblica Amministrazione, possano davvero diventare, non solo a parole, "Amiche degli Animali". Il lavoro che consegniamo principalmente ai futuri Amministratori, agli eletti nei Consigli regionali, nei Comuni, nelle Province è pensato per loro come strumento di indirizzo agile, concreto e operativo. Abbiamo raccolto le esperienze e gli esempi più significativi e li proponiamo corredati di dati, informazioni, procedure e ipotesi attuative. Questo lavoro intende essere uno stimolo alla nuova generazione di Amministratori pubblici affinché comprendano la portata storica dell'attenzione legislativa al mondo degli animali, della frontiera dei "nuovi diritti". L'attenzione verso le altre creature del pianeta, con atti legislativi ed amministrativi, ha un potenziale consenso molto rilevante. La sensibilità verso i diritti degli animali è una realtà largamente diffusa nel nostro paese ed attraversa trasversalmente la popolazione. I rappresentanti politici che sapranno meglio interpretare questa esigenza di attenzione intercetteranno larghissime fasce di consenso. Zoofili ed animalisti, iscritti o simpatizzanti delle migliaia di associazioni di tutela degli animali grandi e piccole, votano il partito e l'esponente politico che dimostra più sensibilità alle questioni che stanno loro a cuore.

La nostra "utopia concreta" è di pensare un mondo dove tutti gli esseri viventi siano rispettati e liberati dalla sofferenza. Un mondo nuovo dove non esistano creature che nascono solo per diventare prodotto e dove lo sfruttamento dell'umanità sull'umanità e dell'uomo sulla natura sia solo un brutto ricordo.

Nell'attesa che questa "utopia concreta" diventi sempre più concreta e sempre meno utopia riteniamo doveroso impegnarci per "ridurre il danno", la sofferenza inutile, il dolore, molto spesso creati per puro sadismo e disattenzione.

Nell'impegno quotidiano in difesa degli animali e della natura è indispensabile possedere gli strumenti conoscitivi e legali per ottenere piccole grandi vittorie.

La sensibilità, lungimiranza ed intelligenza di chi legge contribuirà certamente a costruire, senza fondamentalismi inconcludenti e dichiarazioni aleatorie, le Regioni, i Comuni e le Province amiche degli animali.

Stefano Apuzzo

Chiara Acciarini

Carla Rocchi

(Portavoce Associazione Gaia, animali & ambiente) (Responsabile Vita Animale, deputata DS) (Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Senatrice Verdi)

L'impegno per l'ambiente e gli animali

“Vita animale” è una delle articolazioni dell’Autonomia tematica Ambiente e Territorio che opera nei Democratici di Sinistra. Vi partecipano iscritte e iscritti, ma anche persone, che pur non aderendo al partito, condividono la necessità che noi, umane e umani, impariamo a prenderci cura degli esseri e del mondo che ci circonda e che ogni giorno modifichiamo con la nostra azione. Le relazioni con il mondo animale sono divenute così intense da costituire un aspetto essenziale della nostra vita, poiché a tali relazioni si collegano cambiamenti forse paragonabili all’aumento dell’effetto serra o all’allargamento del cosiddetto “buco dell’ozono”. Sta a noi umane, umani farci carico delle altre specie, sta a noi diffondere la cultura della responsabilità e promuovere la salvaguardia delle biodiversità.

Esiste, però, anche un altro motivo che ci ha spinto. Sono sempre più numerose le persone che convivono con un animale. I dati statistici, riportati nelle pagine successive, lo dimostrano. Persone e animali che vivono nelle città, nei quartieri, nei condomini e la cui presenza, richiedendo attenzione, cura, capacità di trovare soluzioni comuni, rappresenta un grande arricchimento anche per la vita sociale.

E’ per questo che abbiamo iniziato il nostro cammino, consapevoli delle difficoltà, ma anche certi di poterle condividere con tante altre persone. Per questo “Vita animale” collabora con i movimenti e le associazioni animaliste. In questo percorso ha trovato negli amici appartenenti alla Federazione dei Verdi la volontà di mettere in comune esperienze, iniziative e battaglie. Questo piccolo libro è uno dei primi frutti tangibili di questa collaborazione.

Fulvia Bandoli

(Deputata, Responsabile Autonomia Tematica Ambiente e Territorio dei DS)

Dall’animalismo alle proposte politiche

Sono passati ormai 20 anni dalla Dichiarazione dei diritti degli animali. In questi anni molte cose sono cambiate ma tanto resta ancora da fare. Nel 1991 ho dedicato il mio impegno per l’approvazione della 281, una legge storica sul randagismo, purtroppo in non pochi casi non applicata. Nel 1992 è stata approvata la legge che limita il traffico degli animali esotici, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di Washington. Sempre nel 1992 una estenuante trattativa e mediazione porta all’approvazione della legge 157 sulla caccia. Nel 1993 abbiamo ottenuto in parlamento la modifica dell’articolo 727 del codice penale, il reato che punisce chi maltratta o uccide animali. Ancora il 1993 ha visto l’approvazione della legge che riconosce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Una legge che ha avuto il boicottaggio da parte dei media, di cui si è parlato poco, ma certamente una legge importante per i risvolti che può avere e che sta avendo soprattutto nelle Università italiane. Stiamo ora lavorando sugli allevamenti intensivi, per il loro, progressivo, smantellamento e per condizioni più dignitose di vita anche per quegli animali destinati all’alimentazione umana. Le stesse battaglie ci vedono impegnati per ottenere lo smantellamento e la riconversione degli allevamenti di animali “da pelliccia”, per i quali sono stati stanziati anche diversi miliardi. Abbiamo presentato proposte per abolire la macellazione cosiddetta “rituale”, religiosa, che avviene senza preventivo stordimento dell’animale. Ci stiamo impegnando contro la produzione di animali transgenici, le lotte tra cani con scommesse clandestine e per il superamento dei circhi con gli animali. Questo libro dei colleghi Apuzzo, Acciarini e Rocchi, offre ai futuri Amministratori di Regioni, Province e Comuni uno strumento agile e concreto per agire a favore degli animali e per aiutarci nelle difficili battaglie parlamentari.

Annamaria Procacci (già Deputata Verde)

Alle radici dell’animalismo

*di Edgar Meyer**

Il protezionismo mondiale trova il suo primo slancio alla fine del Settecento con Bentham, e la propria applicazione pratica nella legislazione inglese dell'Ottocento con l'emanazione dell'*Animal act* (1882), tuttora in vigore. Celebri personaggi quali Ghandi, Tolstoj, George Bernard Shaw furono grandi assertori del principio vegetariano.

A livello aggregativo è nell'Ottocento che sorsero, innanzi tutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, le prime associazioni a tutela degli animali, quali la SPCA (Society for the Prevention of the Cruelty to Animals) e l'Anti-Vivisectionist Society. In casa nostra la prima associazione nasce a Torino nel lontano 1871 per interessamento di uno dei più prestigiosi nomi dalla storia nazionale del periodo: Giuseppe Garibaldi, che era entrato in contatto con gli ambienti britannici e, pur essendo cacciatore, rimase colpito dalle idee protezionistiche. Si tratta della Società Zoofila Piemontese, dalla quale più tardi, nel 1938, derivò l'Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa). Lo statuto dell'Associazione venne redatto in quattro lingue, a testimonianza della sua vocazione internazionale. Garibaldi venne eletto presidente onorario insieme alla nobildonna inglese Anna Winter, mentre la carica di presidente effettivo venne ricoperta da Timoteo Riboli, medico e amico personale dell' "eroe dei due mondi".

Nel nostro secolo si assiste alla diffusione del pensiero animalista e a una sempre maggiore mobilitazione. Nel 1929 nasce la Uai (Unione antivivisezionista italiana), fondata a Bologna dal medico Gennaro Ciaburri; nel 1950 Carlo Salsa fonda a Roma la Lega Nazionale per la difesa del Cane, che si occupa di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali abbandonati; nel 1952 nasce l'Associazione Vegetariana Italiana, per volontà di Aldo Capitini, il quale, diventato vegetariano per protesta contro la guerra in Etiopia, smise di guerreggiare anche nel piatto; nel 1966, grazie a Fulco Pratesi e a un dinamico gruppo di ecologisti, viene inaugurata a Roma la sezione italiana del WWF (World Wildlife Fund), dando vita a un'entusiastica attività in favore degli animali in via d'estinzione e del loro ambiente naturale; nello stesso anno nasce a Napoli la Lenacdu (Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli), oggi Lipu (Lega italiana protezione uccelli), che il suo fondatore Giorgio Punzo impegnò nella protezione dell'avifauna italiana, contro il bracconaggio e la caccia.

Scopo di questi primi organismi è in ogni caso la tutela degli animali. Il panorama associativo registra una specializzazione del campo di intervento, come comprensibile anche dai nomi stessi delle associazioni; chi decide di puntare sull'inutilità della sperimentazione sugli animali ai fini scientifici e quindi sull'abolizione della vivisezione, chi intende diffondere le idee e la pratica di un consumo *cruelty free*, vegetariano, chi, ancora, si prefigge di salvaguardare alcune specie viventi, siano essi uccelli, fauna protetta, animali selvatici o animali domestici. Nel corso degli anni Settanta vengono costituite la LAV (Lega anti-vivisezione), la LEAL (Lega antivivisezionista lombarda), la LAC (Lega abolizione caccia), la LAN (Lega antivivisezionista nazionale). Negli anni 90 avviene il boom di Associazioni animaliste, piccole e grandi, nazionali e internazionali: dall'IFAW a GAIA animali & ambiente, dall'UNA alla Peta fino a Vita Animale, L'Associazione animalista dei Democratici di Sinistra.

A supporto della mobilitazione attiva dell'associazionismo fiorisce nella seconda metà del nostro secolo anche la letteratura in materia di diritti degli animali. Dopo la pubblicazione del libro di H.S. Salt *I diritti degli animali* nel 1892, bisogna attendere gli anni Settanta con le opere di T. Regan, P. Singer, e H. Ruesch che arrivano alla conclusione che gli animali sono soggetti portatori di diritti in quanto esseri viventi capaci di provare sofferenza.

Sono i diritti degli animali, e quindi il riconoscimento che non sono semplici oggetti a disposizione dell'uomo, ad animare i convegni e i dibattiti degli anni Ottanta e Novanta; anni peraltro in cui sorgono decine e decine di associazioni a tutela degli animali e del loro habitat, nonché centinaia di gruppi a livello locale o sezioni di organizzazioni nazionali che si occupano per lo più di prevenzione del randagismo e tutela di cani e gatti abbandonati.

Nel corso dei primi anni Novanta il movimento animalista riesce a esprimere alcuni rappresentanti in Parlamento, prevalentemente nel gruppo dei Verdi (Procacci, Rocchi, Apuzzo, Tamino, Pratesi), i quali ottengono alcuni importanti modifiche ed aggiornamenti del corpus legislativo nazionale.

E oggi? Secondo alcune stime, i soci delle varie associazioni protezioniste sparse in tutt'Italia sono più di un milione. Attorno ai 250mila risultano essere i volontari attivisti, coloro che dedicano alcune ore della settimana alle varie attività gratuite per il bene dei nostri "fratelli minori", come S. Francesco chiamava gli altri animali. Il movimento cresce. La sensibilizzazione, di conseguenza, anche. Come sosteneva Albert Schweitzer (1875 – 1965), premio Nobel per la pace, "il destino di ogni verità è di venire ridicolizzata prima di essere riconosciuta". La lunga storia dell'impegno per il riconoscimento dei diritti di tutti gli esseri viventi a una vita decente dimostra che non si deve tornare indietro.

*(Presidente di "Gaia, animali & ambiente")

Consumi: per cani e gatti non si bada a spese

Cresce il mercato del petfood: nel 1999 i prodotti per gli animali domestici hanno registrato un incremento del diciannove per cento. In termini assoluti, il giro di affari sfiora gli 870 miliardi di lire, un volume di 310 mila tonnellate di prodotti, un numero di 1.200 addetti e un indotto di circa cinquemila persone.

Le prospettive per il futuro sono altrettanto buone, giacché il settore è ben lontano dall'essere giunto alla maturità: l'indice di penetrazione, infatti, è solo del venti per cento a fronte del quarantotto per cento di media degli altri paesi Cee e del novantacinque per cento degli Stati Uniti. Nel nostro paese, infatti, resiste ancora, per fortuna, l'abitudine dei preparati casalinghi, soprattutto per quanto riguarda la pappa dei cani, tanto è vero che il segmento principale del petfood è rappresentato dai prodotti per i gatti, con un volume di 150 mila tonnellate e di un valore di 292 miliardi di lire.

Gli animali domestici in Italia e nel mondo

- Famiglie con animali d'affezione in Italia: 8.500.000 (circa 25.500.000 persone: il 45% della popolazione italiana)
- Totale animali di affezione in Italia: 30.000.000 (tra cui 12.000.000 di uccelli e 5.500.000 di pesci)
- Totale animali di affezione in Europa: 178.000.000
- Famiglie con cani in Italia: 4.500.000 (circa 13.500.000 persone)
- Cani e gatti nel mondo: 220.000.000
- Cani con proprietario in Italia: presunti 5.800.000, censiti 4.100.000
- Gatti con proprietario in Italia: 6.600.000
- Fatturato dei cibi per animali (*petfoods*) ogni anno in Italia: 870 miliardi (di cui 358 miliardi per gatti e 292 miliardi per cani).
- Fatturato dei *petfoods* in Inghilterra: 2.000 miliardi
- Crescita annuale delle vendite di *petfoods* in Italia: 15%
- Mercato annuo in Italia per animali d'affezione: 2.000 miliardi l'anno.
- Spesa farmaceutica in Italia per curare animali da compagnia: 203 miliardi, di cui 147 miliardi per farmaci per uso umano.

Le competenze della Regione

La Regione è un organo legislativo che promuove leggi regionali. Le leggi approvate dalla Regione non devono contrastare con le leggi nazionali o con le Direttive europee. Con la riforma della pubblica amministrazione e con i progetti sul federalismo la Regione ha ed avrà sempre maggiori competenze ed è determinante per il recepimento delle leggi quadro nazionali (come la 281/91 sul randagismo e la 157/92 sulla caccia).

I Servizi Veterinari delle ASL che fanno capo alla Regione hanno un ruolo di rilievo nella tutela del benessere animale, nella prevenzione del randagismo, nei controlli su allevamenti e macelli, sul rilascio di autorizzazioni. Anche in materia di Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca le competenze regionali sono ampie e molti gli interventi attuabili. Purtroppo accade non di rado che altre lobby, maggiormente organizzate rispetto agli amici degli animali (cacciatori, costruttori, allevatori) riescano ad incidere considerevolmente sulle scelte politiche ed amministrative della Regione. Abbiamo così lo smantellamento di importanti Parchi regionali, la licenza di caccia nelle aree protette, le deroghe al calendario venatorio ed all'elenco delle specie cacciabili, sovente in contrasto con le norme nazionali e comunitarie, controlli blandi o inesistenti su trasporti, allevamenti e macellazioni di animali "da carne", concessione di contributi ed incentivi alle imprese zootecniche.

Compito delle Associazioni animaliste è anche far capire agli amministratori ed alla classe politica il peso, numerico ed elettorale, delle proprie istanze. In Italia esiste uno "zoccolo duro" di vegetariani e di iscritti ad Associazioni eco-animaliste di circa un milione di persone e oltre 8.500.000 famiglie che vivono con un animale domestico (per gli altri dati rimando alla scheda precedente). Si tratta di percentuali che possono determinare la vittoria o la sconfitta in qualsiasi tornata elettorale che si giochi sul "filo di lana". Chi saprà sposare con maggior coerenza e determinazione la causa animalista vincerà le elezioni; chi resterà sordo alle nuove istanze che vengono da questa enorme massa trasversale di persone perderà le elezioni.

Il maltrattamento

Il maltrattamento e l'uccisione immotivata degli animali è un reato perseguito dal nostro codice penale. Nel 1849 il regolamento di polizia toscano prevedeva una contravvenzione per il maltrattamento degli animali. Nel 1889 l'articolo 491 del codice penale Zanardelli proibiva esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali. La successiva legge n. 611 del 12 giugno 1913 integra il codice Zanardelli prevedendo altre fattispecie di reato. Nel codice penale italiano il reato di maltrattamento degli animali si è poi evoluto nell'art. 727 che prevedeva l'ammenda da lire 20.000 a lire 600.000. La legge n. 281 del 14 agosto 1991 eleva l'ammenda prevista dall'art. 727 del codice penale da un minimo di 500.000 lire a un massimo di tre milioni di lire.

L'ultima evoluzione in ordine di tempo dell'articolo 727 del codice penale è la legge n. 473 del 22 novembre 1993 (Legge approvata per l'impegno dei parlamentari Apuzzo, Procacci, Rocchi e Pecoraro Scanio). L'articolo-base di ogni difesa giuridica degli animali è stato modificato in senso più preciso, anche se non del tutto soddisfacente.

È un testo che istituisce alcuni principi di grande valore, come la "valutazione anche etologica" delle necessità degli animali in relazione al loro trattamento e detenzione. Le fattispecie di reato sono più chiare ed evidenti di quanto non fossero nella precedente formulazione dell'art. 727. Si tratta insomma di un discreto passo avanti rispetto al vecchio articolo. Alcune importanti sentenze delineano la giurisprudenza e l'applicazione di questa legge.

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, nel giugno 1997, condannando per violazione dell'art. 727 del codice penale due gestori di una pensione per cani, ha giudicato "maltrattamento", e quindi reato, le condotte che "incidono sulla sensibilità dell'animale, anche se tali condotte non sono accompagnate dalla volontà di inferire, ma determinate da condizioni oggettive di abbandono o di incuria.

Ricordo anche le pronunce di alcune importanti Procure, come quelle di Treviso e Vicenza, che dichiarano in contrasto con l'art. 727 la detenzione degli uccelli da richiamo in anguste gabbiette da parte dei cacciatori. La Pretura di Grosseto consiglia il legislatore di prevedere nell'art. 727 anche il divieto dell'uccisione immotivata dell'animale di proprietà.

Insomma, il fondamento e la base di ogni azione giuridica, preventiva e di denuncia, contro chi maltratta gli animali è l'art. 727 che rimane lo strumento fondamentale per prevenire e reprimere i reati contro animali indifesi.

A "corredo" dell'art. 727 del codice penale troviamo anche gli articoli 638 e 672 del codice penale, che riguardano gli animali di proprietà, considerati come "oggetto" e possesso privato, o comunque in relazione al danno che può essere causato all'uomo da comportamenti incauti.

Il maltrattamento degli animali viene considerato da troppi uomini di legge, magistrati e forze dell'ordine un reato "minore" per cui il denunciante si imbatte spesso nell'indifferenza, nella svogliatezza e nell'ostracismo di chi, invece, dovrebbe far rispettare la legge. La Corte di Cassazione ha affermato che tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria sono competenti in materia di reati contro l'ambiente e gli animali.

Randagismo e abbandono

Fino al 1991, anno di entrata in vigore della legge n. 281, i cani rinchiusi nei canili comunali e sanitari venivano uccisi dopo 3 giorni di permanenza o ceduti ai laboratori di vivisezione. La 281 è una legge quadro che stabilisce norme e principi generali ma che rimanda alle Regioni il compito di legiferare in materia (quasi tutte le Regioni hanno adottato una propria normativa regionale che recepisce le istanze della 281/91).

I finanziamenti sono sempre stati e sempre saranno pochi, insufficienti a soddisfare il fabbisogno della legge (costruzione di rifugi, risanamento delle vecchie strutture, sovvenzioni ai privati, convenzioni, sterilizzazioni, risarcimenti agli agricoltori, campagne di educazione, anagrafe canina, tatuaggi, eccetera): 2 miliardi e 600 milioni ogni anno.

Specifici finanziamenti devono essere previsti anche nei bilanci regionali. Poiché i fondi sono scarsi, è utile che siano prioritariamente concentrati sulla prevenzione (sterilizzazioni di cani e gatti) e sull'accoglienza (canili e rifugi, parchi canili).

Con la legge 281 è istituita l'anagrafe canina, la cui organizzazione viene rimandata alle Regioni che possono attivarla presso le Asl (Aziende sanitarie locali) o i Comuni. Alle Regioni spetta anche il compito di promuovere campagne per la prevenzione del randagismo, indennizzare gli imprenditori agricoli per eventuali perdite di bestiame dovute ai cani randagi e rinselvatichiti determinare il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi.

Ai Comuni, singoli o associati, e alle comunità montane, spetta provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi per cani avvalendosi dei finanziamenti regionali.

L'imposta comunale sui cani, pur prevista dall'articolo 6 della legge 281/91, non esiste più in quanto è stata successivamente abolita.

I cani ricoverati nei canili possono essere soppressi solo se gravemente malati o in caso di comprovata pericolosità (art. 2 comma 6). Il canile dovrà conservare la documentazione veterinaria. Garanzie precise sono previste per i gatti che vivono liberi, che devono essere sterilizzati dall'autorità sanitaria e riammessi nel loro gruppo (art. 2, comma 8). Anche i mici, come i cani, possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili. Le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Asl, avere in gestione le colonie feline libere per poi provvedere (magari ricorrendo alle "mamme dei gatti") alla cura della salute e alle condizioni di sopravvivenza.

In realtà, purtroppo, molti principi della legge rimangono lettera morta o inascoltata. Vediamo come è possibile ovviare ai problemi concreti e, a volte, alle inadempienze delle istituzioni.

La legge 281 demanda una serie di compiti, norme e provvedimenti alle Regioni le quali avrebbero dovuto varare proprie leggi regionali sul randagismo entro sei mesi dall'entrata in vigore della

legge stessa. Al momento di andare in stampa solo la Sicilia e la Lombardia non hanno adottato una propria normativa: dal 1991 è lo stallo assoluto e le uniche norme che valgono sono quelle previste dalla legge nazionale e di competenza non regionale. Queste Regioni, in quanto prive della legge sul randagismo, non possono usufruire dei fondi nazionali previsti dalla 281. Finché non esiste una legge regionale che indichi chi deve costruire canili e rifugi, Comuni e Asl continueranno a rimbalsarsi problemi e competenze. Sarebbe opportuno che le normative regionali prescrivessero l'obbligo di affidamento dei cani di rifugi pubblici e privati ai residenti nella provincia o nella regione. Questa norma consentirebbe più agevoli controlli sullo stato di benessere dell'animale ed eviterebbe strani trasferimenti di cani ed ipotetici usi criminali o illegali degli animali (laboratori di sperimentazione, lotte tra cani, macellazioni).

Per i Comuni, anche in assenza della legge regionale sul randagismo esistono norme chiare alle quali fare riferimento. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979 indica chiaramente che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio". L'articolo 8 del Capo V del Titolo II del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954) recita: "(...) I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti". Nello stesso articolo un ruolo importante viene attribuito al Prefetto, che può diventare una sorta di coordinatore: "Il Prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai Comuni e dalla Provincia".

Il Prefetto, come è noto, ha sull'intera area provinciale la rappresentanza del governo, diventa quindi utile il coinvolgimento delle prefetture per sollecitare con forza la creazione di rifugi e canili sovracomunali o consortili.

Molti Comuni, per mancanza di competenze specifiche o per l'assenza di collaborazione con le associazioni protezioniste preferiscono, anziché costruire nuovi rifugi, convenzionarsi con i privati per l'accalappiamento e la custodia dei randagi. Con questa consuetudine si sta diffondendo un vero e proprio business dei cani randagi che vede allevatori, pensioni e improvvisati "imprenditori", senza scrupoli né amore per gli animali, impegnati nell'aggiudicarsi le convenzioni con i Comuni e le Asl. Un'alternativa può essere rappresentata dal coordinamento tra i Comuni e le Asl per costruire canili consortili, i cui oneri di edificazione vengono ripartiti tra le amministrazioni e la cui gestione è assicurata dal volontariato. In questa direzione si sta lavorando in molte parti d'Italia, proponendo ai consigli comunali delibere di impegno sul progetto intercomunale di canile-rifugio.

Un Comune può, ovviamente, decidere in piena autonomia di costruire un proprio rifugio per poi offrire il servizio a pagamento ai comuni limitrofi e, per autofinanziarsi, attivare la pensione per i cani di proprietà.

Occorre trovare un'area pubblica o privata, adatta e disponibile per la costruzione del rifugio. Il terreno deve essere sufficientemente lontano dal centro abitato, bisogna verificare nel piano regolatore del Comune (presso l'ufficio tecnico) se l'area può essere destinata alla costruzione del canile.

Anche se il Comune non ha un proprio canile è obbligato a provvedere, a proprie spese, alla cattura e al ricovero di cani randagi.

Dati sul randagismo per Regione (fonte: Ministero della Sanità)

Regione	Cani randagi	Cani iscritti all'anagrafe
---------	--------------	----------------------------

Piemonte	7.000	499.614
Valle d'Aosta	20	20.500
Lombardia	50.000	396.007
Trento (Prov. aut.)	–	34.668
Bolzano (Prov. aut.)	–	18.000
Veneto	5.000	410.000
Friuli Venezia-Giulia	1.161	96.600
Liguria	9.060	140.000
Emilia-Romagna	83.500	398.600
Toscana	15.000	300.000
Umbria	8.500	122.000
Marche	4.175	143.800
Lazio	38.690	315.000
Abruzzo	34.825	98.000
Molise	1.245	43.000
Campania	25.956	202.000
Puglia	35.000	250.000
Basilicata	13.539	65.000
Calabria	4.785	42.000
Sicilia	4.000	135.000
Sardegna	14.597	279.000
Totale	356.053	4.008.689

Dati sul randagismo nazionali (fonte: GAIA/ANAS)

Cani abbandonati ogni anno	150.000
Cani randagi	220.000
Cani vaganti	600.000
Cani rinselvaticati	80.000

Regioni con il più alto numero di cani vaganti:

Campania
Puglia
Sicilia
Basilicata

Cani transitati ogni anno nei canili pubblici della Lombardia

14.500

Conseguenze degli abbandoni di cani sulla rete autostradale ed extraurbana (negli ultimi 10 anni)

Incidenti d'auto	45.000
Feriti	4.000
Decessi	200

Il Parco canile.

Un canile con intorno alberi, verde, fiori e aiuole, profumato e piacevole da visitare.

Uno studioso zoofilo italiano, fondatore della zootropologia, Roberto Marchesini, ha ideato una nuova struttura, il 'parco-canile' che, come dice il nome, unisce alle capacità di ricovero dei canili previsti dalla legge l'aspetto e i vantaggi di un parco verde.

Marchesini illustra le linee-guida nel suo saggio *Animali in città*, Red edizioni, Como 1996.

La struttura deve rispettare criteri minimi per la tutela del benessere fisiologico, ecologico ed etologico dei cani ospitati. Pertanto l'obiettivo della ricerca dev'essere il *welfare* integrale dei soggetti ospitati, quali veri fruitori del canile.

Conciliare il benessere animale con l'urgenza di contenere i costi è possibile. Non sempre infatti il costo elevato è sinonimo di proprietà dei parametri di *welfare*. Il più delle volte sono proprio le strutture meno complesse quelle più adatte a garantire il benessere.

Si deve uscire dai consueti schemi strutturali che utilizzano per i canili particolari criteri architettonici traslandoli per esempio dalle strutture zootecniche. La loro funzione è totalmente diversa! E per di più gli stessi allevamenti non sono costruiti nel rispetto del benessere degli animali. Il canile dev'essere innanzi tutto, per quanto è possibile, un ambiente naturale. Dovranno essere presenti prati ben curati, anche se evidentemente non si pretende un prato all'inglese, con arbusti e alberi che assicurino effetti benefici soprattutto in estate, quando maggiormente si può soffrire del clima: le zone cementificate devono essere ridotte al minimo. L'ambiente dovrà fruire di una corretta gestione igienico-sanitaria, onde allontanare odori sgradevoli. Il canile dovrà presentare un aspetto di pulizia e di ordine, gli animali dovranno essere puliti e in buono stato di nutrizione.

Il canile avrà pertanto alcune strutture murarie, l'area ricovero degli animali (che prevede una zona di riposo in leggera pendenza, coperta da una tettoia e con un fondo in cemento, e un'area più propriamente di ricovero in ghiaia), dei sentieri e tutto il resto a prato.

Gli animali dovranno godere di ricoveri adeguati, ma altresì di poter uscire dai ricoveri per lo meno due volte al giorno. Una corretta gestione deve impedire che questi animali divengano dei carcerati, ancorché in ambienti convenienti!

Gli alberi dell'area saranno essenze di facile impianto, rustiche e di crescita rapida, soprattutto nell'area perimetrale. Siepi di pioppi, cipressini, percorsi con olmi, ontani, robinie, parchetti segmentati a seconda dell'utilizzo con aceri, bagolari, frassini, roveri, un'area con stagno e *bird garden*, un'area rustica con alberi da frutto, olmi, altri animali domestici. Aree di riposo degli animali con alberi di media altezza quali betulle, clerodendri, pruni, carpini. Importanti anche le essenze profumate come il tiglio, la catalpa, il ligustro, il gelsomino, il caprifoglio, il glicine per temperare l'odore degli animali. Il verde dovrà essere curato per evitare che la crescita spontanea e l'erba alta provochino la proliferazione di parassiti (e la manutenzione del verde deve rientrare nei costi di gestione ordinaria del parco canile'). L'accesso al parco canile dev'essere incentivato attraverso la cura dei percorsi di visita. A tutt'oggi il visitatore viene scoraggiato dal frequentare il canile che risulta un luogo fangoso nei mesi invernali, assolato nei mesi estivi e sempre comunque puzzolente, sporco, innaturale. Il canile invece dovrà prevedere percorsi di visita riparati, ben ventilati, su fondo consistente e non sconnesso o fangoso. Dovranno essere incentivate le visite attraverso campagne specifiche che andranno ad affiancarsi alle campagne affido. Non di secondaria importanza le visite scolastiche, come del resto richiamato dalla legge 281/91.

I parametri di benessere

Come ricordato più sopra, il *welfare* degli animali può essere studiato prendendo in considerazione i parametri fisiologici, ecologici ed etologici. Per benessere fisiologico s'intende una corretta funzionalità degli apparati nonché un profilo metabolico nella norma, la possibilità di fare "ginnastica", la buona dieta.

Per benessere ecologico s'intende il possesso di un habitat adeguato in merito ai parametri macro e microclimatici nonché igienico-sanitari. Una zona a prato svolge una funzione fondamentale nell'assicurare il benessere ecologico, rappresentando l'habitat naturale per antonomasia. Le condizioni igienico-sanitarie sono un'importante spia del benessere ecologico, soprattutto in considerazione delle cariche microbiche. Ma è necessario ribadire la necessità di una zona riparata dalle intemperie, orientata in modo da evitare il rigore dei venti freddi nonché limitare

le ore di esposizione al sole nella stagione estiva, e inoltre provvista di rifugi del tipo cuccia. Inoltre le aree di ricovero devono essere facilmente pulite, saltuariamente disinfettate, frequentemente monitorate.

Il benessere etologico è legato alla possibilità di esplicitare il proprio codice comportamentale peculiare di specie e di individuo. Le interazioni più importanti riguardano l'ambiente e i conspecifici, ma negli animali domestici è molto importante anche il rapporto con l'uomo. Per promuovere un benessere etologico si dovrà perciò partire dalla conoscenza della specie e del soggetto, onde fornirgli un ambiente adatto e degli "amici" adeguati. La strutturazione e la gestione dei canili dovrà prevedere pertanto anche il soddisfacimento dei bisogni psicologici. Il canile dev'essere modulare per permettere il miglior sfruttamento degli spazi, ma presentare anche dei carichi massimi in relazione non solo al benessere, ma al rischio dell'evento epidemico.

Un canile, quantunque vasto, non dovrebbe ospitare più di 150-180 cani..

La gestione dei canili deve prevedere inoltre un aspetto che può apparire pleonastico o di secondaria importanza: il bisogno dell'affetto dell'uomo. In realtà questo bisogno è di natura primaria. Nei cani, per esempio, il bisogno di contatto con l'uomo è un'esigenza molto forte che può pregiudicare in modo grave il benessere psicologico del soggetto.

Costruire un 'parco canile'

Costruire un 'parco canile' significa tra l'altro individuare alcuni riferimenti di base che sappiano essere i punti di partenza dell'intero progetto. Prima di tutto è necessario stabilire il luogo, il che significa ipotizzare anche l'area di servizio della struttura (zonale, comunale, intercomunale), nonché i soggetti propositivi. Il progetto inoltre può usufruire di una partecipazione mista (pubblico, privato e terzo settore), coinvolgendo nella realizzazione sponsor e co-organizzatori che possano trovare nell'intrapreso un ritorno di immagine. Per esempio la cartellonistica, le strutture di percorso, le piante, le panchine possono diventare un veicolo pubblicitario per imprese private e associazioni produttive. Il progetto 'parco canile' si presta moltissimo a diventare un motore di sinergie: l'importante è considerarlo come uno strumento di comunicazione e non come una struttura marginale. All'interno del 'parco canile' i vivaisti possono pubblicizzare le loro piante, le associazioni dei coltivatori dare il loro contributo e reclamizzare la loro presenza, le banche e le assicurazioni possono esprimere concretamente il loro impegno per la salvaguardia dell'ambiente, le strutture veterinarie possono usufruire del contributo delle industrie farmaceutiche e dei produttori di alimenti per animali. In altre parole, per costruire un 'parco canile' è necessario prima di tutto realizzare un progetto e implementare le sinergie per portarlo a compimento. Questo consente di abbattere notevolmente l'impegno pubblico e di creare un ambiente piacevole sotto tutti i profili.

Una volta stabilito il luogo, decise le competenze pubbliche, raccolte le adesioni degli sponsor e definita la cordata dei co-organizzatori si procede alla lista degli interventi da fare. I principi sono peraltro quelli ampiamente esposti, cioè presenza di verde, naturalità e piacevolezza, *turn over* delle presenze, accoglienza dei visitatori...

Purtroppo in Italia siamo fin troppo abituati a queste cattedrali nel deserto che poi non sono in grado nemmeno di assolvere ai loro compiti di base. Il 'parco canile' non è una struttura enfatica, è semplicemente la somma di due progetti, il parco e il canile, l'integrazione di queste due realtà per uno scopo ben preciso: l'adozione dei cani, il *turn over* degli animali.

Le strutture di base saranno perciò: le aree di ricovero, i parchetti, la struttura veterinaria, la struttura di accoglienza dei visitatori, la struttura di servizio. Queste poche aree di servizio possono essere più o meno complesse, ma tutte presenti per assicurare la vita all'interno del 'parco canile'. L'intero parco dev'essere recintato in tutta l'area perimetrale, dev'essere servito dai normali servizi, luce, acqua e gas e deve avere un conveniente impianto fognario a norma di legge. È importante realizzare barriere fonoassorbenti con sempreverdi e realizzare il 'parco canile' a una distanza conveniente dai nuclei abitati.

Il 90% delle strutture a oggi operanti è insufficiente e inadeguato.

I parametri elementari relativi allo spazio di ricovero vengono considerati in modo sommario. La legge 281 del 14 agosto 1991, 'Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo', all'art. 3, comma II, recita: «Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie». E ancora all'art. 4, comma I: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costituiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale».

Chiaramente i parametri riportati dalle vecchie normative risultano inadeguati ad assicurare quanto prevede la legge 281/91.

I ricoveri dovrebbero presentare un'area utile di circa 20-25 mq ripartiti in un'area coperta di circa 5 mq e in una scoperta di circa 15 mq. Essi dovranno ospitare al massimo due cani. Inoltre tale superficie non è frazionabile nel caso dovesse ospitare un solo cane.

I parchetti devono servire da libera uscita per gli animali. Alcuni autori chiamano queste zone come 'area di sgambamento', in realtà il 'parco canile' rivoluziona proprio questa concezione del canile, che media alcune filosofie direttamente dalla gestione carceraria! All'interno dei parchetti si svolge una vita ricca di possibilità per i cani, dall'interazione intraspecifica al rapporto con l'uomo, permettendo peraltro la pulizia dei ricoveri.

Il prato dovrà essere sempre ben pulito e curato. I cani dovranno essere portati nelle aree di libera uscita per piccoli gruppi e per lo meno due volte il giorno. Le aree di libera uscita dovranno essere in numero proporzionale ai ricoveri (una ogni 10 ricoveri, ovvero una ogni 20 cani). Queste aree dovranno essere particolarmente curate da un punto di vista igienico per evitare la promiscuità di patogeni. Dovranno essere interamente a prato, con alberi in numero sufficiente a garantire riparo dal sole.

All'interno del 'parco canile', infine, gli edifici accessori sono sostanzialmente tre. Uno di questi è la struttura veterinaria. La seconda struttura è quella che potremmo definire 'amministrativa e di accoglienza', dove si svolgono le procedure di accettazione e di cessione, si riceve il pubblico, si tengono e si esibiscono i registri, si archiviano le pratiche e si coordinano le campagne affido, dove si trova la segreteria del 'parco canile', dove si danno le informazioni al pubblico, il materiale informativo, la cartina del parco. In questa struttura si può prevedere un'aula per le riunioni, i convegni e la didattica ambientale. Infine ci sarà una struttura di servizio, adibita ai lavori generali del parco e per gli addetti.

Gestire un 'parco canile'

Le caratteristiche della gestione sono molto importanti perché vanno a individuare la vita stessa del canile. Ogni cane dovrà possedere una scheda individuale che riassume la sua storia, con i dati clinici anamnestici e le peculiarità del soggetto.

La funzione primaria del canile è quella di curare tutti quegli aspetti che facilitano l'adozione dell'animale. Per questo l'aspetto esteriore del canile e la cura dei soggetti non sono affatto pleonastici, bensì sono funzionali a trovare all'animale una persona disposta ad adottarlo.

Inoltre molte energie dovranno essere investite nelle campagne affido in modo da fornire al soggetto il massimo delle opportunità di adozione. Nel budget di spesa del canile dovranno figurare anche i costi per la propaganda e l'informazione.

La gestione igienico-sanitaria dei canili è di fondamentale importanza: la pulizia è la prima norma sanitaria dei canili. Ambiente e animali dovranno essere convenientemente puliti.

Nel controllo della gestione, di particolare importanza è senza dubbio la scelta degli operatori del canile. Già si è sottolineata la necessità di istituire una nuova figura professionale, quella di infermiere veterinario, che andrebbe a coadiuvare l'intervento dello zootetra.

A oggi è necessario affermare che per creare un 'parco-canile' efficiente e moderno e gestirlo in modo corretto, non è sufficiente, quantunque indispensabile, una grande dedizione nei confronti di questi animali.

È importante soprattutto una grande preparazione professionale, e la volontà di fare bene.

La fine del randagismo

La fine del randagismo e dell'incivile pratica dell'abbandono degli animali domestici si avrà quando i cittadini avranno acquisito il doveroso rispetto per tutti gli esseri viventi, non considerando più cani, gatti e altri animali come oggetti o giocattoli.

Occorrerà, naturalmente, un lungo processo culturale e di sensibilizzazione che, in particolare nelle aree metropolitane, inizia a dare visibili risultati. Per contenere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono è necessario operare su più fronti. Al fronte culturale abbiamo già accennato. Per tentare di risolvere il problema a monte bisognerebbe far sì che i cittadini diventino proprietari di cani e gatti in maniera più consapevole, ostacolando l'acquisto fatto a cuor leggero, quasi si comperasse un qualsiasi oggetto in negozio.

Parallelamente, per ottenere un risultato anche sul breve periodo, sarebbe opportuno disincentivare la vendita di questi animali. Esistono più strade per raggiungere l'obiettivo.

Una consiste nel bloccare l'importazione di cuccioli di cane e di gatto dall'estero al di sotto dei 90 giorni. Questi cuccioli, che arrivano piccolissimi (quasi sempre al di sotto dei tre mesi) nei mercati e nei negozi italiani costituiscono il perno del florido mercato di animali da compagnia e che, tramite acquisti non ponderati e viziati dalle mode del momento, inducono all'abbandono e ingrossano le fila del randagismo.

Certamente utile risulterà ridurre l'appetibilità dei cuccioli per il mercato "facile", che non conosce e non sa prevedere l'impegno che comporta vivere con un animale. Molti animali vengono acquistati sull'onda emotiva che ispira il cucciolo piccolissimo. Non per nulla il mercato è invaso da cucciolotti di cane e di gatto di appena uno o due mesi di vita, strappati prematuramente alle madri. Alzando l'età dei cuccioli commerciabili a tre o quattro mesi, avremo un cane e un gatto, sicuramente giovani ma che avranno perso il fascino del "giocattolino", del tenero "peluche". La Regione, nella sua piena autonomia legislativa, può approvare una legge che consenta l'immissione sul mercato soltanto dei cuccioli di cane e di gatto al di sopra dei 90 giorni. Un procedimento ancor più agile per ottenere lo stesso risultato può essere il Decreto del Presidente della Giunta regionale che obbliga alla immissione sul mercato di cuccioli di cane che abbiano già fatto la vaccinazione anti rabbica. Nel 1993 la Camera dei Deputati giunse a concordare su questa materia un testo unico del relatore che univa le diverse proposte di legge e che vide tutti i partiti concordi. Le Regioni possono attivare con gli Ordini professionali e le Associazioni dei veterinari privati convenzioni per la sterilizzazione di cani randagi e gatti liberi così da limitarne la proliferazione e la continua alimentazione del fenomeno del randagismo. La Legge 281/91 prevede a carico delle ASL la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi ma non l'onere della cattura, della degenza e della reimmissione nel territorio. I costi e le difficoltà degli interventi di sterilizzazione potrebbero essere alleviati stipulando le citate convenzioni e coinvolgendo la Regione nel ruolo attivo di cofinanziatrice dei progetti di contenimento demografico. Il contributo, in regime di convenzione, della Regione, contribuirebbe a rendere i costi delle sterilizzazioni maggiormente accessibili anche alle volontarie "gattare" ed alle Associazioni di volontariato.

Campagne informative, promosse dalla Regione o dai Comuni, potrebbero, infine, informare gli studenti delle scuole dell'obbligo sull'impegno che comporta il mantenimento di un cucciolo, disincentivando acquisti poco consapevoli ed incentivando le adozioni nei canili-rifugio.

Canili e gattili

Proseguo con la “casa” di cani e gatti randagi, persi o abbandonati: il canile e il gattile. Parlerò da ora in poi solo di canile o di rifugio, sottintendendo che tale struttura comprenda anche uno spazio adeguato per i mici rimasti senza padrone o impossibilitati alla vita in libertà.

La stragrande maggioranza dei canili e rifugi esistenti deve essere ristrutturata o comunque necessita di adeguamenti alle esigenze degli animali ospitati, alle norme sulla sicurezza e l'igiene. Infatti, non è più sufficiente garantire agli animali un tetto e una ciotola più o meno piena. I cani in particolar modo hanno bisogno di spazio, affetto, socialità, gioco, anche in canile.

I box devono avere quindi spazio a sufficienza, cuccie adeguate che consentano all'animale di riposare in posizione elevata rispetto al pavimento (che troppo spesso viene pulito dall'esterno del box con un getto d'acqua, bagnando tutto, animali e cuccia compresi). Il cane deve poter uscire più volte al giorno: i box quindi dovrebbero essere forniti di spazi comuni dove, a turno, gli animali socievoli tra loro possano scorazzare semiliberi.

Inutile dire che non sono molti i rifugi che rispondono a queste caratteristiche. Ristrutturare e risanare i canili pubblici e privati è dunque una priorità. Ma è indispensabile anche costruire nuove strutture, al fine di accogliere la gran quantità di cani abbandonati che ogni anno vaga sulle strade d'Italia (per i particolari rinvio al paragrafo “*Il Parco canile*”).

Il D.P.R. n. 320 del 1954 e la legge n. 281 del 1991 assegnano ai Comuni l'onere di farsi carico della custodia dei cani randagi e a provvedere alla costruzione di canili rifugio. La legge parla anche di “controllo demografico” delle comunità feline e dei cani (art. 2, l. 281/91) che deve essere operato dai veterinari delle aziende sanitarie locali.

Almeno una parte dei cani ospitati presso i canili pubblici e convenzionati dovrebbe essere sottoposta a sterilizzazione in modo da non riprodurre all'infinito il fenomeno del randagismo. Oggi ancora in troppi canili si verificano cucciolate.

Come già detto in precedenza, per facilitare l'opera di sterilizzazione di cani e gatti le aziende sanitarie locali e le Regioni dovrebbero attivare convenzioni con i veterinari privati e collaborare con le associazioni animaliste e con le “mamme dei gatti” o “gattare” per censire le comunità di gatti liberi. Gli ordini, le associazioni e i sindacati dei veterinari liberi professionisti e non, oltre alle associazioni animaliste, devono essere coinvolti nella messa a punto dei programmi di sensibilizzazione e intervento delle pubbliche amministrazioni e delle Regioni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 281/91 sul randagismo le Regioni avrebbero dovuto approntare una propria normativa che recepisce i dettati della legge quadro nazionale. Alcune Regioni, a distanza di anni, non hanno ancora una propria legge, il che impedisce loro di utilizzare i finanziamenti stanziati dalla 281/91 per risanare i vecchi e costruire nuovi canili.

Le leggi regionali di recepimento della 281/91 dovrebbero prevedere in bilancio finanziamenti aggiuntivi ai contributi statali. È ovvio che la ripartizione dei fondi nazionali privilegerà quelle realtà dinamiche che hanno presentato progetti operativi di attuazione della legge.

Se fosse possibile modificare il testo della 281/91 o le norme regionali, sarebbe conveniente inserire l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di costituire consorzi per la costruzione e gestione di canili rifugio, i quali andranno ad aggiungersi ai canili sanitari gestiti dalle Asl. A tutt'oggi diversi grossi centri metropolitani sono sprovvisti di un canile rifugio e delegano ai privati cittadini ed alle associazioni di volontariato l'onere di farsi carico della custodia dei randagi.

La Consulta Regionale Animalista e il patentino per le “gattare”

Il Presidente della Regione o l'Assessore alla Sanità possono istituire la Consulta regionale delle associazioni animaliste, per chiederne il parere sui provvedimenti che riguardano il benessere degli animali. La stessa Consulta può essere istituita con apposita Legge regionale, ma in questo caso i tempi di attivazione sarebbero ovviamente più lunghi. La Consulta dovrebbe avere funzioni di proposta, di stimolo, di consulenza legislativa ed

operativa nei confronti della Giunta, delle Commissioni e del Consiglio. Nella Consulta dovrebbero essere rappresentate le Associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'Albo regionale delle Associazioni e/o le ONLUS e Non Profit animaliste presenti ed attive nel territorio regionale. I criteri e le modalità di rappresentanza e partecipazione andranno definiti dal Presidente della Giunta su proposta delle Associazioni proponenti. La Consulta può avere un ruolo significativo e determinante se, tra le sue competenze, rientra effettivamente il parere consultivo sulle decisioni di Giunta e di Consiglio che riguardano gli animali. In tal caso la Consulta assumerebbe le funzioni di una Commissione Consiliare consultiva, il cui parere non è vincolante ma è di grande importanza. In caso contrario, senza specifiche attribuzioni, la Consulta sarebbe un organismo burocratico del tutto inutile, mero strumento di propaganda politica della maggioranza. La Regione, con una procedura simile a quella prevista per la Consulta animalista, può attivare la figura del "Garante del benessere animale", una sorta di "Assessore agli animali" o di "Ufficio tutela animali" sul modello già attivato dai Comuni (per i particolari rimando al paragrafo sugli Uffici Tutela Animali). La Regione, d'intesa con le Associazioni protezioniste iscritte all'Albo Regionale, può istituire un regolamento per la tutela, la cura ed il mantenimento delle colonie di gatti. Il Regolamento, che può essere emanato dal Presidente della Giunta, definisce le modalità di rispetto igienico dei luoghi dove sono accuditi gatti che vivono liberi, affidandone la tutela, come prevede la Legge 281/91, alle Associazioni animaliste che ne facciano richiesta. L'Associazione stipula con l'ASL competente, o direttamente con l'Assessorato regionale alla Sanità, un accordo scritto che le consente di ottenere tesserini di riconoscimento ed autorizzazione alla cura dei gatti liberi per i propri volontari. I tesserini rilasciati dalla ASL consentiranno alle volontarie "mamme dei gatti" di cibare ed accudire i gatti liberi per conto dell'Associazione protezionista, senza incorrere nelle angherie di cittadini o condòmini zoofobi.

Spiagge, lungomari ed alberghi proibiti

Molti proprietari di cani si sono imbattuti in divieti di accesso, o di passeggiata, del cane sul lungomare o in spiaggia.

La ragione ha origine in una circolare del Ministero della marina mercantile (poi accorpato a quello dei trasporti) emanata a tutte le capitanerie di porto il 13 giugno 1991 con la quale invitava a ribadire il divieto di portare animali in spiaggia e lungo i litorali. Vittime del provvedimento restrittivo furono, ovviamente, anche i cani e i loro accompagnatori in varie località di mare, specialmente in quelle turistiche. Rispetto a un'ordinanza della Capitaneria, del Comune o dell'Ufficio Circondariale Marittimo, dovrebbe comunque prevalere un decreto del Presidente della Repubblica, il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, *Regolamento di Polizia Veterinaria*, che prevede l'obbligo di museruola o guinzaglio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma non il divieto di passeggio.

Le Capitanerie di porto, come già fatto da quella di Rimini e per alcune spiagge di Savona e del litorale romano, possono autonomamente consentire la balneazione ai cani ed il loro accesso in spiaggia.

Le Regioni costiere che hanno una rilevante attività turistica dovrebbero incentivare gli albergatori all'accoglienza di clienti con al seguito animali. Le Capitanerie di porto dovrebbero, su

suggerimento della Regione, abrogare i divieti di balneazione e presenza di cani in spiaggia. Sarebbe opportuno che gli investimenti della Regione a favore dello sviluppo turistico delle coste fossero vincolati ad accordi di programma con le associazioni degli albergatori e dei ristoratori affinché (almeno una parte delle strutture) prevedano la presenza degli animali al seguito dei clienti. Molti turisti del nord Italia e del nord Europa hanno la consuetudine di viaggiare e di recarsi in vacanza con il proprio animale domestico. Impedirglielo significa perdere importanti risorse turistiche ed economiche.

Gli animali “nocivi”

di Alberto Giani

Molto spesso si sente usare la terminologia “animali nocivi”, di solito per indicare innocui animali, colpevoli solo di disturbare le attività dell’uomo, in primo luogo la caccia.

Così, talora capita di ascoltare racconti di fameliche orde di volpi che fanno stragi di ogni tipo di animale o di cornacchie killer che si dilettono a uccidere centinaia di nidiacei, di cinghiali e nutrie o castori che devastano boschi e sponde dei fiumi. In realtà, le eccessive fonti trofiche, costituite dalle onnipresenti discariche, hanno favorito la proliferazione di animali che il più delle volte hanno l’unica colpa di cibarsi di “selvaggina da ripopolamento venatorio” immessa in natura in condizioni già precarie e destinata comunque a prematura morte. A queste si aggiungono le mode di diffusione commerciale di animali importati ed allegramente venduti, come le tartarughe americane, le nutrie, i furetti che vengono poi regolarmente abbandonati in libertà appena creano fastidio in casa. Il problema sorge quando alcune pubbliche amministrazioni (Regioni, Province e Comuni), anziché preoccuparsi dei veri problemi del territorio, emanano sconcertanti atti in cui autorizzano l’abbattimento indiscriminato dei nostri amici animali, con motivazioni pretestuose. A tal fine è necessario sapere che:

1. la legge sulla caccia (legge n. 157/92; cfr. Appendice p. 227) disciplina puntualmente all’art. 19 il “controllo della fauna selvatica” dettando precise regole e procedure, che comportano solo come ragione estrema l’adozione di piani di abbattimento.

2. In particolare, al fine di verificare la regolarità di un provvedimento che autorizza l’uccisione di animali “nocivi” occorre accertare che:

a) sia stato preventivamente acquisito il parere dell’Istituto Nazionale di Fauna Selvatica, unico organo abilitato al rilascio di tale attestazione. Tale parere autorizza gli abbattimenti solo dopo aver accertato l’adozione infruttuosa di metodi ecologici incruenti;

b) vengano autorizzate esclusivamente le guardie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e i proprietari e conduttori di fondi, e non, come spesso accade, generici cacciatori o guardie volontarie delle associazioni venatorie.

3. La violazione di una delle due condizioni sopraillustrate, e in particolare la mancanza del prescritto parere dell’Infs comporta la sicura illegittimità dell’atto: cosa fare in questi casi? Innanzi tutto è opportuno diffidare l’Amministrazione dal mantenere il provvedimento, invitandola a ritirarlo entro un determinato termine; se questa iniziativa non produce alcun effetto, è opportuno segnalare la questione con un esposto alla competente Procura della Repubblica, chiedendo di procedere nei confronti di chi abbia posto in essere l’atto che si assume illegittimo. Avverso un atto della pubblica amministrazione, ritenuto illegittimo, è inoltre sempre possibile ricorrere al TAR.

4. Vi è poi da ricordare che, anche in presenza del parere dell’Infs, è possibile chiedere la sospensione degli abbattimenti quando si abbia ragione di ritenere che questi siano eseguiti in aperta violazione delle norme vigenti (ad esempio se sono stati rinvenuti animali abbattuti appartenenti a specie diversa da quelle interessate al provvedimento).

5. Altra consuetudine invalsa in alcuni organi di gestione della caccia (Ambiti Territoriali di Caccia) è quella di concedere “taglie” ai cacciatori per l’abbattimento di specie “nocive”. Tali iniziative sono assolutamente illegittime in quanto esulano dalle competenze di tali organismi, che

non possono erogare fondi per motivazioni che non siano state loro assegnate dalla Legge. Se si accertano irregolarità di questo tipo è opportuno chiedere l'intervento dell'amministrazione provinciale competente per territorio, al fine di evitare una richiesta in tal senso alla Procura della Repubblica. In casi estremi sarà opportuno ricorrere alla Procura della Repubblica con formale denuncia nei confronti della pubblica amministrazione.

I controlli sul benessere animale.

Ai fini dei controlli e delle verifiche, una circolare del Ministero del 5 maggio 1993, citando il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, ricorda che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio", per suggerire ai Comuni stessi di "ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, nonché alle guardie zoofile".

È utile ricordare che le associazioni protezioniste non sono né soggetti pubblici né organi di polizia giudiziaria e che quindi non possono effettuare controlli e ispezioni con i propri volontari se questi non sono accompagnati da ufficiali dell'Asl, da delegati del Comune o da agenti di polizia giudiziaria.

Per legge gli stabilimenti utilizzatori di animali da esperimento (laboratori, ospedali, centri di ricerca, aziende farmaceutiche, stabulari) devono comunicare la propria attività alla prefettura, al servizio veterinario dell'Asl e al Comune. Dal 1991 i canili pubblici (in base alla legge 281/91) non possono cedere cani e gatti ai laboratori. Gli animali da esperimento devono tutti provenire da appositi allevamenti, devono quindi esistere regolari fatture di acquisto e bolle di scarico o consegna. Gli animali liberi o randagi non possono essere catturati per la sperimentazione. È doveroso un accenno alla Legge 413 del 12 ottobre 1993 ("Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", Rocchi, Apuzzo e Procacci) che consente agli studenti universitari di dichiararsi "obiettori di coscienza" alla sperimentazione animale e non partecipare alle prove di laboratorio sugli animali senza per questo subire alcuna ritorsione o valutazione negativa. La legge è poco conosciuta e per nulla divulgata.

La Regione ha la facoltà di stipulare accordi e convenzioni con le Associazioni protezioniste affinché svolgano attività di ausilio ai controlli, in stretto coordinamento con i servizi veterinari delle ASL, con l'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente), con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e con le altre istituzioni regionali, in particolare sui controlli relativi al trasporto, all'allevamento, alla macellazione, alla stabulazione, alle mostre-mercato.

Caccia: legge nazionale e leggi regionali.

La legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia è una legge quadro che detta i principi generali in questa delicata materia, lasciando poi alle Regioni il compito di regolare più in dettaglio ogni aspetto di una normativa che a volte risulta essere sovrapposta, poco chiara e di difficile interpretazione.

È però assai importante conoscere i punti fondamentali della legge, per potere poi chiedere l'intervento di chi è preposto alla salvaguardia dei nostri amici animali, o anche semplicemente per fare un esposto alla Magistratura quando si vede qualcosa che non ci convince.

Il principio della legge 157/92 è che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1); è cioè globalmente protetta ad eccezione di determinate specie, che solo per determinati periodi dell'anno sono "cacciabili", e unicamente da parte di chi è in possesso di apposita concessione (cioè la licenza di caccia) che lo Stato rilascia ai singoli cittadini.

Il primo equivoco va quindi subito chiarito: l'elenco degli animali inserito nell'art. 2 della legge si riferisce ad animali superprotetti, cui il Legislatore ha connesso sanzioni più gravi rispetto a quelle

previste per gli animali ordinariamente protetti, che sono tutti quelli non compresi all'art. 18 (che elenca le specie cacciabili) e anche questi ultimi al di fuori dei periodi in cui sono cacciabili.

Importante è poi sapere che ogni forma di cattura di fauna selvatica è vietata, tranne che negli apposti centri (i famigerati "roccoli", che in Lombardia, Veneto e Friuli, in seguito alla sentenza dei rispettivi Tar regionali, dell'autunno 1996, dovevano essere chiusi) autorizzati dalla Provincia, che catturano animali per darli al cacciatore che li utilizzerà come richiami vivi; quindi ogni trappola, rete o altro marchingegno per catturare uccelli, o mammiferi integra il reato di "uccellazione", previsto dall'art. 30 lett. e). A questo proposito è importante sapere che la legge 157/92 indica all'art. 30 le sanzioni penali, e all'art. 31 quelle amministrative, che prevedono solo il pagamento di una somma di denaro, senza che vi sia un processo davanti all'autorità giudiziaria.

Quando si presume che si stia verificando uno dei casi previsti dall'art. 30, essendoci un reato in corso, tutte le forze di polizia sono abilitate all'intervento, senza alcuna distinzione (quindi polizia, carabinieri, ma anche la polizia municipale) e non solo il personale di vigilanza istituzionalmente preposto (cioè le guardie venatorie delle Province).

In molte parti d'Italia vi sono poi le guardie venatorie volontarie delle associazioni ambientaliste (WWF, Lipu, Legambiente e altre) o le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che sono abilitate ad intervenire; è però necessario informarsi preventivamente se nuclei di queste guardie siano effettivamente operativi nei luoghi ove ci si trova.

Un'ultima annotazione riguarda uno dei problemi più frequenti per chi ha una casa in campagna: i cacciatori devono tenersi a una distanza di cento metri da ogni immobile abitato, di cinquanta metri da strade, ferrovie o simili; se spara in direzione di un immobile, il cacciatore dovrà essere lontano almeno centocinquanta metri. Le sanzioni amministrative sono previste dall'art. 31 lett. e) e dalle leggi regionali.

I comuni possono vietare l'attività venatoria sul proprio territorio per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini (in particolare per le zone turistiche, campagne e boschi frequentati, piste ciclabili...) come dimostra l'Ordinanza del Comune di Segrate e quella del Comune di Milano.

Altro principio fondamentale della legge 157/92 è quello relativo al nesso "cacciatore-territorio", che obbliga il seguace di Diana a esercitare il suo "sport" solo nei determinati "ambiti territoriali di caccia" ove è iscritto. Chiaro il principio: chi spara, lo fa nella zona da lui prescelta, sapendo che il danno che arreca oggi lo troverà l'indomani: si evitano così le funeste conseguenze del cosiddetto "nomadismo venatorio" che consentiva al cacciatore di muoversi in tutta Italia, seguendo le migrazioni e centuplicando così i danni alla fauna selvatica. Purtroppo questo fondamentale aspetto di riforma dell'attività venatoria a tutt'oggi non è stato ancora attuato in gran parte dell'Italia centrale e nella totalità del sud Italia. Come è noto, gli Ambiti Territoriali di Caccia in prossimità della stagione venatoria provvedono a immettere nel proprio territorio selvaggina d'allevamento, utilizzando in buona parte gli introiti delle tasse dei cacciatori. Tale prassi, adottata prima dalle province e ora dagli Ambiti Territoriali di Caccia, è illegittima, come dimostra la precisazione del settore Agricoltura e Foreste (Servizio faunistico) della Giunta Regionale della Lombardia riprodotta in appendice.

Se si desidera impedire l'accesso dei cacciatori in terreni coltivati e non di proprietà, è sufficiente recintarli con rete ("fondi chiusi", comma 8, art. 15, legge 157/92).

Infine, per quanto riguarda i "richiami" vivi se è vero che il loro utilizzo è previsto dalla legge sulla caccia, è anche vero che essi non devono soffrire. Altrimenti, si configura il reato di maltrattamento, punito in base all'art. 727 del codice penale, come ribadito recentemente dalla terza sezione della Corte di Cassazione.

Eredità a quattrozampe: la Regione (e il Comune) esecutore testamentario.

Ai primi vaggiti autunnali del 1999 Milano scopre una incredibile storia di cinismo e crudeltà verso gli animali: il parroco di Niguarda, don Fabio Baroncini, ha ereditato la villa con ampio giardino di una fedele parrocchiana defunta ed ha fatto sopprimere i 4 cagnolini che erano accuditi

amorevolmente dalla signora Giuseppina Brambilla. Entrato in possesso del testamento olografo della signora Brambilla ed appropriatosi della villa, il parroco non ci ha pensato due volte a portare i 4 bastardini dal veterinario di zona, Federico Malnati, che li ha soppressi. Così Tufino, Gilda, Fritz e Fido sono volati, innocenti, nell'aldilà. Don Baroncini afferma di aver eseguito il volere della defunta, che sarebbe stato espresso a voce. Secondo i volontari di "GAIA", gli avvocati ed i semplici cittadini che hanno denunciato alla magistratura ed ai media il caso, il parroco non aveva alcun diritto di sopprimere i cani, così come il veterinario avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire la "condanna". L'articolo 727 del codice penale non vieta esplicitamente la soppressione di animali di proprietà e la giurisprudenza non ha ancora fatto chiarezza su questo specifico punto. Ma chi ha detto che il parroco "esecutore testamentario" fosse diventato in realtà il "proprietario" dei cani? Un caso simile avviene a dicembre del 1999 a Serino, in provincia di Avellino, dove una nobildonna, Anna De Luca, lascia ai francescani una cospicua eredità con l'unica clausola di dare cura ed assistenza ai propri 10 cani e 20 gatti rimasti orfani. I frati del convento di Serino però, contraddicendo lo spirito e l'opera di San Francesco, rifiutano l'eredità perché non ritengono giusto doversi "accollare" anche gli animali. Nel frattempo, per incuria ed abbandono, alcuni cani e gatti muoiono di stenti. I frati vengono denunciati dalle guardie zoofile dell'ENPA.

Va decisamente meglio ai cani accuditi in vita dalla signora Barattieri Sforza di Milano, che ha lasciato un testamento olografo (ovvero scritto di proprio pugno) con una eredità miliardaria a favore dei "propri" 300 trovatelli. Appena ritrovato il testamento della signora i parenti hanno fatto il diavolo a quattro contestandone la validità e la forma piuttosto indiretta del lascito lasciava qualche dubbio ("desidero che tutti i miei averi vengano usati per creare una fondazione o un'associazione per la costruzione di un rifugio per i cani abbandonati, a partire da quelli che già abbiamo"). Alla fine il testamento è stato riconosciuto valido e nipoti ed altri pretendenti non hanno potuto sottrarre neanche un soldo ai cani abbandonati.

Ma perché ridursi all'ultimo momento? Perché rischiare che la propria volontà e l'opera a favore degli animali spesa per una vita intera vengano vanificate in assenza di un testamento chiaro? E' necessario fare testamento olografo, scritto di proprio pugno, in vita, destinando i propri beni ad una Associazione animalista, ad un Ente pubblico o ad una persona di massima fiducia, con il vincolo della destinazione al mantenimento dei propri animali finché vivranno e, in seguito, al mantenimento ed alla cura degli animali abbandonati. L'Associazione "GAIA", con il supporto di un notaio e di un avvocato, ha attivato un servizio di consulenza telefonica, ***"SOS eredità a 4 zampe"*** (02.86 46 31 11 oppure inviando una e-mail a stapuzz@tin.it) per chi desiderasse fare un testamento ineccepibile a favore degli animali, perché le tristi storie di Milano e di Avellino non si ripetano. Il lascito dei propri beni può essere fatto anche in vita, liberandone l'utilizzo solo dopo la morte, ad una Associazione, alla Regione o al Comune, contattando il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco e decidendo insieme la destinazione dei fondi (canile, rifugio, ambulatorio veterinario, centro didattico, oasi naturalistica...). Una parte dell'eredità può essere lasciata in beneficenza per i bisognosi ed i poveri ed una parte per accudire animali sfortunati. Se vivete con degli animali e non avete congiunti che condividono il vostro amore per "i fratelli minori" avete il dovere di pensare che fine faranno i vostri beniamini in caso di vostra prematura scomparsa.

Educazione e scuole

Un ambito di grande importanza riveste l'educazione delle giovani generazioni ad un corretto rapporto con gli animali. Le cittadine ed i cittadini di domani dovranno avere una visuale più ampia e lungimirante del mondo e dei suoi abitanti, esplorare nuove frontiere oggi inimmaginabili. Se il mondo deve cambiare in meglio non è pensabile cucire addosso ai ragazzi di oggi modelli culturali tradizionali e acquisiti, ormai vecchi. La parità, il rispetto tra diversi, la solidarietà, l'emancipazione, l'intreccio di culture e religioni sono ormai un fenomeno necessario ed irreversibile. Così diventa importante che nelle scuole di ogni ordine e grado si discuta del rispetto

per gli animali, della loro sensibilità e sofferenza, dei loro diritti. Le barriere culturali opposte da chi somministra hamburger, riempie di carne le diete degli alunni, fa sfoggio di pellicce in classe non possono impedire che nella scuola si affrontino apertamente e senza ipocrisie le questioni della convivenza con le altre specie.

Due esperienze concrete hanno fatto da precursori in Italia.

Una è quella della Regione Lombardia, che ha predisposto un kit per le scuole elementari della regione con lucidi, schede, libri, audiovisivi, rivolti agli alunni ed alle insegnanti, concordando anche la disponibilità dei veterinari delle ASL a fare interventi didattici.

L'altra esperienza significativa è certamente l'accordo stipulato dal Ministero della Pubblica Istruzione (dal Sottosegretario con delega all'educazione ambientale, Carla Rocchi) e dal Ministero dell'Ambiente per la promozione di specifici corsi nelle scuole sulla tutela dell'ambiente e sulla conoscenza e sul rispetto degli animali. Accordi simili sono stati stipulati dal Ministero della Pubblica Istruzione con Associazioni animaliste per la "divulgazione nelle scuole di una cultura animalista".

Le scuole stesse godono, con la riforma, di ampia autonomia ed è possibile per la Regione stipulare accordi per il varo di specifici corsi sul benessere e la tutela degli animali, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i Servizi Veterinari delle ASL. Gli I.R.R.S.A.E. ed i Provveditorati possono svolgere un ruolo di promozione e di coordinamento di queste attività.

Le competenze dei Comuni

Il D.P.R. del 31 marzo 1979, all'articolo 3, afferma, tra l'altro, che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio".

Il D.P.R. n° 320 dell'8 febbraio 1954 più specificamente stabilisce che "i Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti".

La Legge 281 del 14 agosto 1991, ancor più nel merito, all'articolo 4 stabilisce che "i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione. I servizi comunali e i servizi veterinari delle ASL si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2".

La Legge 142 dell'8 giugno 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali e le più recenti Leggi comunemente conosciute come "Bassanini" (Legge 127 del 15 marzo 1997 e Legge 94 del 1997) ed i successivi decreti attuativi e regolamenti sulle autonomie locali definiscono meglio gli ambiti delle competenze comunali su una serie di funzioni pubbliche.

Come abbiamo visto, i Comuni hanno ampie competenze sul benessere degli animali e sui conseguenti interventi a loro beneficio. I Comuni dispongono anche del Corpo di Polizia Municipale per gli interventi di controllo e repressione dei maltrattamenti. Desidero segnalare il caso di Milano, dove presso la Procura della Repubblica è stato distaccato un nucleo di agenti esperti di Polizia Municipale che si occupano di tutte le denunce che riguardano gli animali. Questi agenti sono stati formati con specifiche competenze, tanto da essere stati "prestati" alla Procura della Repubblica. Certamente una esperienza simile, così innovativa, potrà fornire informazioni utili ad altri Comuni. I Comuni, ed in particolare i Sindaci, possono avvalersi anche dell'Ordinanza Sindacale su specifiche questioni. Penso ai maltrattamenti, alle mostre mercato, all'attività venatoria, all'attendimento di spettacoli viaggianti con al seguito animali, alla messa in vendita di animali vivi o di pesci agonizzanti, a determinate pubblicità sugli spazi di affissione pubblici, alla

concessione di licenze per impianti di varia natura (allenamento alla caccia, laboratori e stabulari, allevamenti). La violazione di un'ordinanza sindacale, al di là delle sanzioni amministrative determinate con l'ordinanza stessa, costituisce reato ed ha quindi una certa deterrenza.

Vademecum animalista per i Comuni

Se i circa ottomila Comuni italiani applicassero coerentemente e concretamente il decreto citato nel precedente paragrafo, gli animali vivrebbero molto meglio e inutili sofferenze sarebbero loro evitate. I sindaci, gli assessori e i consigli comunali hanno la facoltà di proporre ordinanze, delibere e provvedimenti che vanno nella direzione della tutela degli animali e dei loro diritti.

Vediamo di seguito alcuni punti che possono essere sviluppati, modificati e venire deliberati dalle amministrazioni pubbliche, una sorta di vademecum, enunciazioni di principio, ma anche precise richieste e proposte per sindaci e amministratori.

- 1) Ordinanza contro il maltrattamento degli animali
- 2) Delibera contro l'attendamento di spettacoli viaggianti con al seguito animali
- 3) Mozione per la costruzione di un nuovo canile/gattile
- 4) Delibera contro l'uso di animali quali premi vincita
- 5) Divieto per mostre mercato di cuccioli
- 6) Delibera di divieto di questua con animali
- 7) Consentire, con una modifica al regolamento dei trasporti urbani e interurbani, l'accesso agli animali sui mezzi di trasporto pubblici (oggi permesso quasi esclusivamente ai cani dei cacciatori e ai cani-guida per ciechi).
- 8) Garantire anche una alternativa dieta vegetariana nelle mense e nelle scuole pubbliche
- 9) Approvazione di un Ordine del Giorno del consiglio che condanni la sperimentazione animale e che chieda al Governo di incentivare e finanziare la ricerca scientifica senza vivisezione (come avviene al Centro dell'Unione Europea ECVAM di Ispra in provincia di Varese)
- 10) Delibera di divieto dell'attività venatoria nel territorio comunale per motivi di ordine pubblico, a tutela del turismo, della sicurezza dei cittadini, delle piste ciclabili, delle attività agricole
- 11) Campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani con distribuzione di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine
- 12) Chiusura o riconversione dei giardini zoologici
- 13) Divieto di impiego di animali vivi in sagre, feste e spettacoli
- 14) Attivazione dell'Ufficio Tutela Animali del Comune
- 15) Campagne di sterilizzazione gratuita di cani e gatti in collaborazione con le ASL
- 16) Rifiuto di concedere autorizzazioni all'insediamento di stabilimenti utilizzatori di animali da esperimento e di allevamenti di fauna da ripopolamento per la caccia.

Gli Uffici Tutela Animali dei Comuni.

Testimonianze dalle "Città a 4 zampe"

A cura di Edgar Meyer

Un ufficio tutto per loro. Anche i nostri amici a quattro zampe, sempre più cittadini a tutti gli effetti dei nostri centri abitati, da qualche hanno possono avere il loro punto di riferimento all'interno delle istituzioni.

Si tratta di una vera rivoluzione. In Italia stiamo assistendo alla nascita di una serie di uffici che, all'interno delle macchine burocratiche dei vari Comuni, si occupano di animali a tempo pieno. E, soprattutto, di tutela degli animali. Si chiamano in vari modi: Ufficio Tutela Animali, Ufficio Diritti Animali o, più blandamente, Ufficio Affari Animali. Sono, o dovrebbero essere, uno "sportello" per i proprietari di quattrozampe, per le associazioni, ma anche una sorta di "task force" per gli animali. Il primo è nato a Roma. "Non è stato solo primo in Italia -ci dice Monica Cirinnà, consigliere comunale con delegata ai diritti animali- ma addirittura il primo in Europa". Per una volta, vivaddio, siamo noi che facciamo da battistrada. A Roma l'ufficio è nato per iniziativa di alcune associazioni protezionistiche che sono riuscite a convincere il sindaco Francesco Rutelli. Oggi l'ufficio capitolino si avvale di sette dipendenti comunali e della collaborazione continua di una piccola schiera di volontari zoofili dotati di grande entusiasmo. "Siamo un gruppo molto motivato -racconta Cirinnà- gli stessi dipendenti che lavorano qui hanno espressamente chiesto di venire, perché credono in questa attività a favore degli animali". L'entusiasmo è più che mai necessario. Il lavoro, infatti, non manca di sicuro: l'ufficio riceve in media oltre trenta telefonate al giorno, per circa mille contatti al mese. Si tratta di richieste d'aiuto, di informazione sulle leggi esistenti in materia di protezione degli animali, di denunce di maltrattamento, smarrimento, abbandono. Ma l'ufficio svolge anche attività di ricerca e sensibilizzazione. Recentemente è stato prodotto e distribuito un atlante degli uccelli nidificanti in città, ed è in preparazione una guida alla fauna selvatica che popola i monumenti di Roma. Altre attività e progetti riguardano storni, scoiattoli, volpi, rospi smeraldini. Per i cavalli cittadini c'è in ballo il cosiddetto progetto "Nestore", che ha in Alberto Sordi un padrino d'eccezione: si tratta di costruire un ospizio per quei cavalli ormai vecchi che sono stati risparmiati dalla macellazione.

Strettamente collegato all'Ufficio di Roma è quello genovese, nato ufficialmente a giugno '95. "Tra le mille attività quotidiane -racconta il responsabile Paolo Albonetti- stiamo facendo uno sforzo per realizzare un censimento dei gatti di Genova. Vogliamo creare una specie di Piano Regolatore dei felini e delle gattare della città. Insomma, vogliamo conoscere tutte le colonie dei celebri gatti genovesi, per studiarne il dinamismo della popolazione, che cambia a ritmi frenetici. Abbiamo così scatenato per 60 giorni 40 studenti dell'Istituto di Zoologia dell'università: hanno fatto un'intervista di dieci pagine ad ogni gattara, cioè a coloro che conoscono a memoria ogni micio delle colonie che proteggono. Questo lavoro ci permette anche di dare una mano alle gattare, anche se molte di loro sono diffidenti: abituate per anni alla latitanza delle istituzioni e a dover provvedere da sole, non sempre ci vedono di buon occhio". La filosofia dell'ufficio è semplice: "per poter trovare delle soluzioni -ci spiegano- bisogna conoscere il problema. Quindi è necessario studiarlo". Nella lotta contro il randagismo, neanche Venezia si tira indietro: qui, accanto alle associazioni di volontariato, opera da qualche tempo un ufficio comunale appositamente costituito. Ha un nome che è già un programma: "Problemi delle popolazioni animali urbane e tutela degli animali d'affezione". L'ufficio coordina un rifugio per gatti, gestito dall'associazione Dingo, e un canile, curato dalla Veneta Zoofila, che ha 600 ospiti fissi e colloca circa 800 cani all'anno presso nuove famiglie. L'ufficio non si occupa solo di randagi: ad esso si può rivolgere anche chi ha problemi per la collocazione del proprio quattrozampe ed interviene "dalla parte degli animali" nei casi di maltrattamenti. "L'intenzione -ci spiega Mario Scattolin, il responsabile- è quella di istituire un numero verde per le informazioni al pubblico".

Un Ufficio Tutela Animali molto attivo è quello di Milano, grazie al suo promotore Michele Latticugna. "Siamo nati -ci racconta- nel novembre '95. La prima preoccupazione è stata quella di riattivare l'anagrafe canina, che era zoppicante, anzi ferma, da cinque anni". E' stata così lanciata una grande campagna promozionale nei confronti dei proprietari di animali. "Abbiamo inoltre -prosegue Latticugna- riorganizzato il meccanismo dell'anagrafe: ora disponiamo di un registro

computerizzato e stiamo intervenendo anche sulle popolazioni di piccioni monitorandone la presenza e le eventuali patologie”.

A Torino, invece, l'Ufficio Diritti Animali è operativo da circa 4 anni. Dipende dall'assessorato all'Ambiente. “Questo servizio per la difesa e la qualità della vita degli animali in città è nato sulla spinta delle associazioni protezionistiche”, spiegano. La collaborazione con le associazioni è rimasta buona. “Attualmente la struttura si sta occupando della campagna di sterilizzazione in città dei gatti randagi, con l'adozione delle colonie dei felini da parte delle associazioni”. Dell'Ufficio torinese e delle sue funzioni ci parla Liliana Canino, per ora unica addetta a tempo pieno. “La struttura -ci racconta- deve assolvere ai compiti amministrativi previsti per legge. Ma in pratica si è trovata a fronteggiare le problematiche reali che sorgono ogni giorno per la vita degli animali in città. Le esigenze sono quotidianamente tantissime. Molti cittadini fanno ormai riferimento a di noi per ogni cosa: emergenze, gatti maltrattati, cani abbandonati. Ci siamo così convenzionati con le guardie zoofile dell'Enpa di Torino, a cui affidiamo i controlli e i sopralluoghi e anche, insieme ai vigili urbani, i compiti di polizia giudiziaria. Nei casi più gravi ci rivolgiamo direttamente alla polizia o ai carabinieri”. “Alla radice di molti problemi sta un rapporto tra l'uomo e gli animali sbagliato. Per questo il Comune, tramite l'Ufficio, ha impostato nelle scuole una campagna contro l'abbandono e per il rispetto degli animali”. Nel frattempo, altri Comuni si stanno dando da fare. E' data per certa l'istituzione di un Ufficio Diritti Animali agguerritissimo a Bologna. A Rapallo (Ge), Napoli, Catania e in molte altre città gli uffici non sono formalizzati ma in pratica funzionano già. In dirittura d'arrivo dovrebbe essere, se tutto va bene, pure Lecce. Prima promotrice dell'iniziativa è Wanda Guido, combattiva presidentessa dell'associazione "Coordinamento Eco-Animalista", la quale ha raccolto migliaia di firme a sostegno dell'idea. Insomma, qualcosa di sostanzioso si sta muovendo. La sensibilità nei confronti dei diritti degli animali arriva, finalmente, anche ai livelli delle istituzioni: una vera rivoluzione è in atto.

I recapiti:

Torino: tel. 011-4422274

Venezia: tel. 041-2748152

Milano: tel. 02-62083862

Genova: tel. 010-513441/508110

Firenze: tel. 055-2767426/2767418; fax 055-2625354

Bologna: tel. 051-203840/203716

Roma: tel. 06-67103149/67102613

Catania: tel. 095-320028

Padova: tel.049-773825

Statuti comunali

Per quei Comuni che ancora non vi avessero provveduto (la scadenza ufficiale era dicembre 1999, ma ben poche municipalità hanno adeguato i propri Statuti alle nuove leggi sugli enti locali) sarebbe opportuno prevedere, nel riadattamento dello Statuto, un passaggio per gli animali.

La traccia suggerita è la seguente.

Vista la “Carta dei diritti degli animali” proclamata dall'UNESCO nel 1978 che recita “Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie”.

Vista la Legge 281 del 1991 che tutela la vita delle colonie feline libere sul territorio cittadino e stabilisce nuovi criteri per la convivenza, nelle città, tra uomini ed animali d'affezione, tutelando questi ultimi ed attivando campagne di sensibilizzazione e prevenzione del randagismo e dell'abbandono.

Vista la Legge 473 del 22 novembre 1993, “nuove norme contro il maltrattamento degli animali”, che sancisce nel codice penale il divieto di maltrattamento degli animali ed introduce il principio della valutazione di benessere in base “anche alle caratteristiche etologiche” della specie. Considerata l’ampia diffusione tra la cittadinanza di una nuova sensibilità verso gli animali, sensibilità recepita dal legislatore e dalla giurisprudenza con atti conseguenti. Considerate le competenze sulla tutela del benessere animale attribuite ai Comuni ed al Sindaco;

Si propone

L’inserimento nei primi articoli del nuovo Statuto del Comune il seguente paragrafo:

“Il Comune protegge e tutela gli animali d’affezione e quelli selvatici, favorendo le condizioni più idonee di convivenza con le diverse specie viventi. Il Comune si fa altresì promotore di iniziative mirate alla tutela diretta e concreta degli animali, alla prevenzione ed alla repressione dei maltrattamenti ed allo sviluppo di una cultura del rispetto delle giovani generazioni verso tutti gli animali”.

Canili e rifugi: il progetto

Gli amministratori sensibili al problema del randagismo che intendono darsi da fare per la costruzione di un canile rifugio, possono trovare utile una traccia di progetto. Spetterà ai tecnici e agli architetti redigere il progetto per la costruzione di un nuovo rifugio, ma poiché non si tratta di un’opera edilizia molto diffusa può tornare utile presentare bozze di progetto.

Ecco una proposta di progetto per la costruzione di un canile modello, comprensivo di una stima approssimativa dei costi e di una guida tecnico-amministrativa e legislativa per i Comuni, le Regioni e i privati.

“Gaia, animali e ambiente” ha commissionato il progetto allo studio Eric Fricker di Milano. Lo studio Fricker ha progettato un canile con moduli di 10 box e giardino comune di socializzazione, che prevede tre alternative: da 30 posti-cane (60 in box doppio) per 4020 mq di terreno; da 150 posti-cane (300 in box doppio) per 23.600 mq di terreno; da 300 posti-cane (espandibile fino a 1500 posti) per 23.000 mq. E’ possibile chiedere il progetto, con i disegni, a “Gaia” (Via Dogana, 2 – 20123 – Milano. Tel. 02.86463111) che lo invierà a rimborso delle spese postali.

Comuni: meglio un proprio rifugio che le convenzioni

Come precedentemente detto, le amministrazioni comunali sono obbligate dalla legge (D.P.R. n. 320 del 1954 e legge 281/91) ad assicurare l’accolpimento e la custodia dei cani randagi presenti sul proprio territorio. Alcuni sindaci preferiscono stipulare convenzioni con privati per questo servizio. L’onere economico è rilevante, può essere valutato in decine di milioni l’anno, a fronte di un’assenza di potere d’indirizzo e controllo sul servizio offerto alla collettività.

Dalle esperienze di vari Comuni si deduce che è preferibile la scelta di costruire e gestire canili-rifugio in consorzio e condivisione degli oneri con i comuni limitrofi, o facenti parte della medesima Asl (Azienda sanitaria locale). Così facendo il Comune risparmia, ammortizza le spese con il trascorrere del tempo, ha un controllo diretto sulla gestione del servizio, preferibilmente attuato in collaborazione con le associazioni protezioniste, e rispetta la legge.

Un Comune capofila dovrebbe farsi promotore e coordinatore dell’iniziativa per la creazione di un canile consortile, incoraggiando altri Comuni a fare la propria parte, dividendo gli oneri per la costruzione e la gestione del rifugio. Il canile deve avere anche una struttura centrale dei servizi comprensiva di sale per audiovisivi, biblioteca ed incontri, tanto da affermarsi come centro didattico aggregativo per la cittadinanza, le scuole ed i giovani. Un centro di studi ed approfondimento sugli animali autoctoni, la natura, l’etologia, le specie viventi, l’ecologia. Un

canile frequentato e vivo che produce attività culturali e didattiche sarà anche un canile che affida una gran quantità di cani abbandonati assolvendo quindi al meglio al suo scopo istituzionale. Sarà un centro che si farà conoscere ed apprezzare, dove i proprietari di cani, gatti e uccelli porteranno volentieri il proprio beniamino in pensione a pagamento.

Il Canile municipale o consortile, così congegnato, può diventare anche redditizio per chi lo gestisce. Una parte dei box, una percentuale della struttura dovrebbe essere destinata alla pensione per cani e gatti a pagamento. Così i cani ricchi pagheranno la retta dei cani poveri. Un rapido calcolo economico dimostra la potenzialità economica dell'”*impresa canile*”: le convenzioni con i rifugi privati da parte di Comuni ed ASL vengono oggi stipulate su costi approssimativi di 4.000 lire al giorno per il mantenimento di un cane. Il costo medio di una dignitosa pensione giornaliera per un cane di taglia medio grande è di circa 25/30.000 lire. I costi vivi e ordinari di mantenimento di un cane in canile non dovrebbero superare le 10.000 lire. Il resto può essere profitto da investire per la gestione, il miglioramento del servizio e dei locali, per rendere, in breve tempo la struttura autosufficiente dal lato economico.

Il canile potrà convenzionarsi con Comuni non facenti parte del Consorzio e con le ASL. Il mercato potenziale è sconfinato e l'offerta è decisamente al di sotto della richiesta.

Una innovativa esperienza di Canile consortile è in corso nell'hinterland sud di Milano con il Comune di Opera capofila e promotore del progetto.

Cani da questua

Le città italiane sono piene di giovani e meno giovani che chiedono l'elemosina circondati da cani spesso malnutriti ai quali vengono somministrati tranquillanti e sonniferi. Il cane impietosisce i passanti e la giornata del questuante è profittevole. Si tratta di un evidente sfruttamento di animali, spesso di cuccioli di poche settimane. Quasi sempre i cani non sono sterilizzati e vengono trattati in modo inadeguato.

È possibile chiedere l'intervento della polizia municipale e della polizia veterinaria dell'Asl le quali, su indicazione dell'autorità giudiziaria, possono porre sotto sequestro gli animali, verificarne le condizioni di trattamento ed, eventualmente, restituirli al possessore dopo averli sterilizzati, in modo da impedire il riprodursi del fenomeno del randagismo.

I Comuni di Milano, Roma e Napoli hanno adottato delibere sindacali che vietano la questua con animali, in particolare con lo sfruttamento di cuccioli.

(In appendice la delibera del Comune di Milano)

Pesci e crostacei agonizzanti

Capita spesso di vedere nei ristoranti, nei mercati del pesce e nei supermercati, pesci, molluschi e crostacei vivi lasciati ad agonizzare sul ghiaccio o sui banconi. Si tratta di una pratica illegale che i Comuni, tramite la Polizia Municipale, dovrebbero sanzionare severamente (fermo restando la competenza di tutti gli organismi di Polizia Giudiziaria ad intervenire nella repressione dei reati di maltrattamento animali, articolo 727 del codice penale, come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, n° 1872 del 27 settembre 1991).

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 531 del 30 dicembre 1992 prescrive l'obbligo di “detenere i prodotti della pesca, immessi vivi sul mercato, costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza”. La sanzione amministrativa per la detenzione degli animali a sangue freddo agonizzanti consiste nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La sentenza della Corte di Cassazione n° 1906 del 13 dicembre 1967, seppur precedente e comunque riguardante un pescivendolo, conforta ulteriormente quanto già esposto.

L'agonia e lo strazio della fauna ittica, che muore lentamente in mancanza dell'ossigeno disciolto nell'acqua, costituisce inoltre una palese violazione dell'articolo 727 del codice penale, nella sua nuova formulazione intervenuta con la Legge 473 del 1993.

Animali a casa e in condominio

Convivere con uno o più animali spesso è problematico e non per colpa dei nostri amici a quattro zampe, bensì a causa di vicini, condomini e amministratori intolleranti.

Chi possiede un animale deve guardarsi dall' art. 659 del codice penale che recita: "(...) chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 600.000". Occorre conoscere anche l'articolo 844 del codice civile che recita: "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi".

È ovvio che la formulazione di questo articolo del codice civile risente della natura originariamente rurale della società italiana. Ma ciò non ha impedito alla Corte di Cassazione di fornire un'interpretazione moderna del codice (Cass. civ. 13/1/1975 n. 111), recitando: "Le cosiddette immissioni possono essere distinte in tre categorie: quelle derivate da un uso normale della cosa, causa di semplici molestie, che devono essere tollerate, quelle causa di un danno al fondo del vicino (...), quelle dannose ed illecite perché non dipendenti da un uso normale delle cose (...)". A febbraio 2000 la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la legittimità dell'abbaiare dei cani anche in casa ed anche in condominio. Secondo quanto stabilito dall'Alta Corte non è sufficiente che il cane che abbaia dia fastidio ad un solo inquilino o vicino, per far scattare i provvedimenti (comunque di natura amministrativa) è necessario che tutto il condominio ne lamenti il fastidio. Al di là di ciò che ha sancito la Cassazione è comunque buona norma evitare che il proprio cane disturbi la quiete ed il riposo del vicinato, fosse anche una sola persona.

Il regolamento condominiale non può impedire il possesso e la detenzione in casa (propria o in affitto) di animali a meno che non abbia natura "contrattuale", vale a dire non sia sottoscritto e firmato dalle parti all'atto della compravendita dell'immobile o dell'unità immobiliare. Sono molto rari i casi in cui un regolamento condominiale abbia natura contrattuale. Si tratta di documentazione facilmente consultabile, in possesso dell'amministratore del condominio o della proprietà dell'immobile.

Oltre a un presupposto generale, definito con la sentenza n. 899 del 24 marzo 1972 emessa dalla Corte di Cassazione, (il regolamento condominiale non può ledere il superiore diritto alla proprietà privata), esistono anche alcune sentenze di preture e tribunali. Le **Regioni** che sono responsabili delle ALER (ex IACP, Istituto Case Popolari) e i **Comuni** possono adottare proprie normative che consentano esplicitamente il possesso degli animali nei condomini delle case di edilizia popolare e comunale, regolamentandone la presenza.

Guinzaglio e museruola

Le nostre città non sono a misura d'uomo e ben più raramente riescono a essere a misura di cane o, più in generale, di animale.

Il verde, i parchi e i giardini sono pochi e gli scarsi spazi vengono contesi tra anziani, bambini, cani in cerca del mucchietto d'erba dove fare il bisognino.

I centri storici di molte città italiane spesso non hanno neanche uno angolo di verde e per Fido riuscire a fare i bisogni diventa un serio problema. Strade e marciapiedi vengono così disseminate di non piacevoli "regalini" che provocano l'astio, il risentimento e talvolta l'intolleranza di molti

cittadini. È necessario quindi richiamare i proprietari di cani a un maggior senso civico e al rispetto della convivenza con gli altri cittadini.

È sempre bene fare il giretto con Fido in compagnia di una bustina, di un sacchetto o di qualsiasi strumento atto a raccogliere le feci del proprio amico a quattro zampe. I comuni dovrebbero a loro volta stimolare i proprietari di cani all'uso della cosiddetta paletta, installando all'ingresso di parchi e giardini distributori automatici e gratuiti di sacchetti per le feci di Fido.

Una maggior pulizia e attenzione per il verde e i parchi da parte degli amministratori non guasterebbe. Così come i responsabili della nettezza urbana raccolgono i rifiuti urbani, le cartacce nei giardini e le siringhe sporche, dovrebbero provvedere anche alla rimozione delle feci dei cani laddove non ci abbiano pensato i proprietari. Spesso sono proprio le feci canine la causa dell'intolleranza nei confronti dei cani cittadini e dei provvedimenti restrittivi nei loro confronti.

Tali provvedimenti (delibere di giunta, regolamenti di uso del verde, eccetera) traggono spunto dalla legge, che può ispirare limitazioni ai cani ed ai loro proprietari.

Il Regolamento di polizia veterinaria contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954, *Regolamento di polizia veterinaria*, recita tra l'altro: "Il Sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: (...) c- l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d- l'obbligo di idonea museruola e del guinzaglio per cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio".

Molti comuni hanno predisposto o si accingono a farlo, la divisione degli spazi a verde pubblico destinando a Fido solo alcune zone di verde nei giardini e vietando tutte le restanti aree. Quando ci sono ampi spazi verdi è accettabile la divisione secondo la destinazione d'uso delle aree (per il gioco dei bambini, per il riposo, per i cani liberi...). Dove i giardini hanno spazi ridotti è più utile educare i proprietari di cani alla raccolta delle feci e vietare a Fido gli spazi attrezzati per il gioco dei bambini. Il cane ha bisogno di girare, di annusare e non farà mai i suoi bisogni a comando (anche per questo falliscono le "toilette per cani"). La convivenza è difficile, ma possibile: è sufficiente un po' di comprensione reciproca e di buona volontà.

Le feci dei cani

Le feci dei cani provocano sempre accese discussioni e rischiano di distrarre gran parte dell'attenzione di amministratori pubblici e cittadini. Le deiezioni canine non rappresentano il problema più grave del degrado delle nostre città, ma sono tuttavia ragione di tensione tra proprietari di cani e altri cittadini. Chi vive con un cane ha il sacrosanto diritto di portare il proprio beniamino a sporcare fuori casa e possibilmente in spazi verdi che non siano di dimensioni irrilevanti. Chi abita in città ha l'altrettanto sacrosanto diritto di non imbattersi frequentemente nelle feci dei cani e di trovare marciapiedi puliti.

Trovare il giusto equilibrio tra esigenze così apparentemente diverse è possibile. Occorre innanzitutto educare i proprietari di cani. Le amministrazioni comunali devono attivare campagne di sensibilizzazione ed educazione senza criminalizzare chi possiede un cane. I comuni conoscono nomi e indirizzi dei proprietari dei cani grazie all'anagrafe canina, possono quindi inviare agli amanti degli animali una lettera accompagnata da un sacchettino o da una paletta di plastica, offrendo in distribuzione gratuita questi economici oggetti di raccolta presso le edicole o gli uffici comunali.

Dopo un periodo di assidua campagna di educazione il proprietario di cane non avrà più alibi e dovrà rassegnarsi all'idea di raccogliere le feci del proprio quattrozampe. Ovviamente i cestini

dell'immondizia dovranno essere svuotati con maggior frequenza, per evitare che si trasformino in piccole "bombe biologiche". L'amministrazione dovrà prevedere anche un servizio aggiuntivo di pulizia delle strade, dei parchi e dei marciapiedi per raccogliere le feci dei cani laddove non abbiano provveduto i proprietari.

A questo punto con la macchina rodada, è più che legittimo prevedere con un'ordinanza le sanzioni per i trasgressori. È consigliabile attenersi al buon senso irrorando una sanzione amministrativa bassa (non oltre le cinquantamila lire). Bisognerà anche che le disposizioni comunali non vengano applicate troppo rigidamente: per esempio nel caso di persone anziane, quando piove o nel caso di escrementi depositati nell'erba, dove è inverosimile che il proprietario si cimenti in una curiosa "caccia al tesoro".

I gatti in casa e per strada

I gatti che vivono liberi non possono essere catturati e spostati altrove. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 281/91 recita infatti: "I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo". I gatti liberi non si toccano. Lo ha stabilito anche una sentenza del 1990 del Tar del Veneto che "in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali" ne ha vietato la cattura, respingendo una delibera del sindaco di Caprino Veronese che nel 1988 aveva ingiunto all'U.S.L. (ora ASL, nda) di catturare tutti i gatti vaganti nel cortile di una scuola materna.

Come è noto in ogni città ci sono diverse signore (più raramente uomini) che si prodigano nel fornire cure e cibo ai gatti liberi. Le "mamme dei gatti", anche dette "gattare", affrontano mille difficoltà nella loro opera di volontariato. Molti condòmini non accettano i gatti liberi nei propri cortili e giardini e minacciano allontanamenti e avvelenamenti. In tal caso è bene affiggere in tali condomini o mostrare ai malintenzionati sia il testo dell'art. 727 del c.p. sia l'art. 146 delle Leggi sanitarie (*Sostanze velenose*), che recita: "Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000".

La proprietà privata è un diritto inalienabile ed è quindi difficile far valere il proprio legittimo desiderio di accudire e sfamare i gatti liberi in cortili e in giardini privati. Tuttavia, la Legge 281 del 1991 consente l'adozione, da parte delle Associazioni protezioniste, delle colonie di gatti al fine di "assicurarne la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza". Il comma 7 dell'articolo 2 della stessa Legge ribadisce che "è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà". Di fronte alle intolleranze verso i gatti liberi in giardini, parchi, cortili pubblici o privati, la soluzione migliore è quella di fornire agli animali una tutela ufficiale da parte dell'Asl, richiedendone l'intervento per la sterilizzazione della comunità.

Se interviene l'Asl la comunità di gatti viene in qualche modo "ufficializzata" e la proprietà, o la gestione dell'area, è costretta a prendere atto dell'impegno dell'autorità pubblica, che ribadisce la validità delle leggi di tutela degli animali.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. del 1954, *Regolamento di Polizia veterinaria*, i gatti liberi possono essere catturati dall'autorità sanitaria solo se presentano manifestazioni di infezione rabbica. Per ottenere la sterilizzazione gratuita dei gatti randagi occorre richiedere, con una segnalazione scritta, l'intervento del servizio veterinario dell'Asl competente per territorio. Gli ufficiali veterinari sono costretti per legge a sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reimmettendoli nel loro ambiente di origine, ma non sono obbligati a provvedere alla cattura e alla degenza (a meno che non sia previsto dalla legge regionale). Per queste operazioni è necessario chiedere la cortesia all'Asl, la collaborazione alle associazioni protezioniste o provvedere da soli. I Comuni potrebbero attivare convenzioni per la cattura dei gatti che vivono liberi, collaborando con l'ASL competente per la sterilizzazione e la reimmissione sul territorio degli animali.

Per ulteriori informazioni sul controllo demografico delle comunità di gatti liberi occorre consultare le leggi regionali sul randagismo.

Pet therapy e animali in carcere

Il Comune può farsi promotore di iniziative di cosiddetta "Pet therapy", ovvero della presenza "terapeutica" degli animali per persone sole, anziani, portatori di handicap. Da molti anni studiosi e scienziati hanno dimostrato gli effetti benefici sulla psicologia e sulla salute di determinate categorie di persone della presenza degli animali "da compagnia". Va detto, in premessa, che gli animali non devono essere utilizzati strumentalmente come oggetti "da compagnia" o "medicine viventi". Quindi nella eventuale promozione di iniziative di "Pet therapy" andranno studiati tutti i necessari accorgimenti che sono doverosi trattandosi di esseri viventi, capaci di affetto e sentimenti. Non mi dilungo sugli studi medici e psicologici relativi ai successi della "Pet therapy"; mi limito a riportare l'esperimento della ASL di Bergamo che ha avviato un programma di convivenza tra anziani ricoverati nelle case di riposo e gli animali domestici. Cani, gatti, canarini e pesci rossi entreranno, al momento, nelle case di riposo per anziani di Lovere e di Gromo.

Molte persone anziane hanno come unica compagnia un gatto o un cane, così come molti gatti liberi, piccioni, cani abbandonati e randagi trovano spesso il conforto di persone anziane sole. Le strutture di ricovero per anziani, prima di avviare i progetti di "Pet therapy" devono studiare attentamente tutte le possibili varianti, le compatibilità tra animali, il loro corretto trattamento e la sistemazione in caso di scomparsa dell'anziano. I consigli di veterinari qualificati e dell'ASL saranno indubbiamente utili.

Anche nelle carceri è possibile per i detenuti avere la compagnia di piccoli animali "da compagnia". Lo stabilisce una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del 13 dicembre 1996.

Il circo non è sempre divertente

È fuor di dubbio che scimpanzé, elefanti, cani, cavalli, tigri e giraffe non siano animali nati per suonare trombe, ubbidire alle frustate, esibirsi con buffi abiti e cappellini, esercitarsi in equilibrismi.

Per gli animali spesso le esibizioni richieste in circhi e spettacoli rappresentano forzature etologiche e maltrattamenti.

In Parlamento sono state presentate alcune interessanti proposte di legge che puntano a superare il circo con gli animali salvaguardando, oltre agli animali stessi, l'occupazione degli addetti del settore. Al circo si affianca spesso lo "zoo ambulante" per cui gli animali vengono anche mostrati al pubblico, a pagamento, rinchiusi nelle loro celle anguste.

I consigli comunali possono adottare delibere che vietino l'attendamento in città di "spettacoli viaggianti con al seguito animali". La formulazione della bozza di delibera non accenna ai "circhi equestri" perché questi sono tutelati dalla legge n. 337 del 1968. Alcune delibere di Comuni "animalisti" sono state respinte dal Tar di Trento con la sentenza n. 33 del 1994 proprio perché in contraddizione con la succitata legge.

Si propone quindi un testo che ha tutte le caratteristiche di regolarità formali per essere approvato dal consiglio comunale, sotto forma di "modifica al regolamento di polizia municipale".

Spesso, vietare l'attendamento dei circhi con animali, è l'unica forma concreta per impedire il traffico clandestino di animali esotici destinati ai tendoni, gli addestramenti cruenti e il continuo ricambio degli animali dei circhi.

Si moltiplica il numero dei comuni italiani che adottano delibere contro manifestazioni e spettacoli che impiegano animali. È vigente una delibera del Comune di San Giuliano Milanese che vieta

esibizioni e spettacoli con qualsiasi animale; vi sono anche due ordinanze del comune di Cutrofiano e della XIII circoscrizione di Roma. Tra i Comuni che hanno vietato l'attendamento al circo "Lena e Rinaldo Orfei" c'è anche quello di Matera (aprile 1997). Di poco precedenti sono le delibere adottate dai Comuni di Melegnano e San Donato Milanese, in provincia di Milano.
(La bozza di Delibera per la "modifica del regolamento di Polizia Municipale" è in appendice)

I circhi con zoo viaggianti al seguito

Come abbiamo rilevato è ricorrente l'abitudine dei circensi di attendarsi ed esercitare, oltre all'attività di spettacolo autorizzata, anche la mostra degli animali a pagamento (zoo). Per questo esercizio occorre un'apposita licenza che deve essere rilasciata dalle autorità competenti (Dipartimento dello spettacolo, c/o Ministero dei Beni Culturali). È opportuno fare e chiedere controlli per accertare che il circo sia in possesso delle licenze di "Mostra faunistica zoo".
Torneranno utili, per richiedere le opportune verifiche alle autorità comunali o comunque competenti, le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, presso cui è stato accorpato, qualche anno fa, l'ex Ministero dello spettacolo, di seguito riportate.

All'E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali
Nucleo Guardie Zoofile
Via P. Gassendi, 11
20155 MILANO
Alla Prefettura di: Ravenna
Al Comune di: Ravenna
48100

Con riferimento alla nota n. 254/94 del 7/11/1994 concernente l'oggetto, si comunica che il Signor Aldo Zucchetto, proprietario del circo equestre denominato "Circo di Francia" è autorizzato da questa Amministrazione ad esercitare l'attività circense, ai sensi dell'art. 6 della legge 18/3/1968 n. 337 (autorizzazione rinnovata anche per l'anno 1994, per 400 posti – tendone con diametro mt. 32 – numero di addetti non inferiore a 8).

L'attività circense, sotto la denominazione di "Circhi equestri e ginnastici" è compresa nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e della attrazioni di cui all'art. 4 della medesima legge 337 e consiste in: "attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci o non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista".

La mostra inerente di animali feroci e/o domestici è una attività dello spettacolo viaggiante, del tutto distinta dalla precedente, che può essere esercitata con specifica autorizzazione rilasciata in base alla medesima normativa, ma afferente a diversa e separata "attrazione" denominata "mostra faunistica zoo", inserita nell'elenco di cui sopra ed avente le seguenti caratteristiche: "trattasi di appiglio o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali feroci e non, con eventuale esibizione dinanzi al pubblico".

Ciò premesso, si ritiene che il Signor Zucchetto non possa esercitare legittimamente l'attività di "mostra faunistica zoo" (specie se del tutto avulsa dallo spettacolo circense), non avendo mai chiesto né ottenuto una specifica autorizzazione al riguardo.

Pertanto, ove venga accertato l'esercizio abusivo di tale attività, si potrà procedere nei confronti del trasgressore ai sensi dell'art. 666 c.p. (spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza).

Ad ogni buon fine, si fa presente di aver contestualmente diffidato il Signor Zucchetto dal persistere in questa sua abusiva attività che potrebbe determinare conseguenze negative anche per l'esercizio dell'attività circense, autorizzata dal 1976.

Alla Prefettura ed al Comune di Ravenna si richiamano le note rispettivamente n. 23/94 del 3/3/94 e n. 1767/94 del 15/2/94.

Il dirigente

(pubblicato su gentile autorizzazione del dott. Antonio Iacoe, già presidente dell'E.N.P.A.)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento dello spettacolo *

Ufficio Attività circensi e di spettacolo viaggiante – Parchi di divertimento

Oggetto: Attività del circo equestre S.r.l. "Florilegio di Darix Togni", leg. rapp. Togni Livio
16 gennaio 1994

Con riferimento alla richiesta pervenuta tramite fax concernente l'oggetto, si comunica che la S.r.l. "Florilegio", leg. rapp. Togni Livio, è autorizzata da questa Amministrazione ad esercitare l'attività circense,

(Omissis)

La mostra itinerante di animali feroci e/o domestici è un'attività nello spettacolo viaggiante, del tutto distinta dalla precedente, che può essere esercitata con specifica autorizzazione (...)

(Omissis)

Ciò premesso si ritiene che la "S.r.l. Florilegio" non possa esercitare legittimamente l'attività di "mostra faunistica zoo" (specie se del tutto avulsa dallo spettacolo circense), non avendo mai chiesto né ottenuto una specifica autorizzazione al riguardo.

Si precisa, altresì, che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense rilasciata per l'anno 1995 è da intendere prorogata fino al giugno 1996.

Il funzionario addetto

Dr. Gianpiero Tulelli

(Non risulta essere stata emanata una nuova circolare relativa alle modalità di autorizzazione, Nda)

* il Dipartimento dello Spettacolo è ora accorpato al Ministero dei Beni Culturali

I piccioni e le città

I piccioni discendono dai sacri volatili legati al culto di Venere nell'antica tradizione greca. Risale al 490 a.C. notizia del primo allevamento di colombi ed è Aristotele a farne cenno.

Pochi oggi sembrano disposti a riconoscere ai piccioni i loro nobili natali. I piccioni sembrano ormai rappresentare soltanto un problema per le nostre città. Non intendo negare che l'alto numero di piccioni sia una questione da affrontare. Il guano dei piccioni deteriora palazzi e monumenti e l'invadenza di questi volatili è evidente, con tutti i problemi di convivenza e intolleranza che ciò significa.

Sembra che sui piccioni ricadano tutte le colpe dell'invivibilità delle nostre città. Ritengo che il problema della numerosa presenza di colombi nei centri urbani sia secondario rispetto all'aria resa irrespirabile dalla circolazione automobilistica e dagli impianti di riscaldamento, alle piogge acide che bruciano parchi e giardini, all'incuria del verde di molte città, all'inquinamento acustico, al proliferare di veleni.

Tuttavia la questione dei piccioni deve essere affrontata con proposte concrete ed attuabili per evitare di giungere a soluzioni drastiche e violente. Come affrontare ragionevolmente questa delicata questione?

Va detto preliminarmente che le delibere che vietano di distribuire cibo ai colombi sono spesso inutili e controproducenti; inoltre la Corte di Cassazione nell'aprile 1997 ha stabilito che non è reato nutrire i piccioni.

Il piccione è un animale abitudinario, fedele al proprio nido, che non si sposta molto volentieri. Rendere scarso il cibo abitualmente distribuito dai cittadini serve solo ad aumentare l'invadenza dei piccioni. È illusorio ritenere che, in assenza di qualche manciata di grano offerta dai volontari, i piccioni muoiano di fame o abbandonino la città per la campagna.

Soluzioni immediate per tutelare palazzi, immobili e monumenti sono rappresentate dall'installazione di dissuasori meccanici, come puntali flessibili che non rappresentano un pericolo per l'animale o dalla chiusura (senza i piccioni o i piccoli dentro) delle fessure di nidificazione abituale.

Per diminuire il numero dei piccioni non ci sono che due ipotesi. La prima prevede la distribuzione di mangime trattato con sterilizzante chimico, la seconda (molto più delicata e forse pericolosa) prevede la cattura e la sterilizzazione chirurgica dei maschi.

Prima di partire con qualsiasi intervento è necessario censire le comunità di piccioni per capire effettivamente qual è la situazione.

La Sterilizzazione chimica viene effettuata somministrando, per tre anni con un trattamento l'anno, mais misto a progesterone, sostanza che inibisce l'ovulazione senza pregiudicare la vita sessuale degli animali.

Il periodo favorevole per il trattamento va da aprile a giugno e da settembre a ottobre.

La dimensione dei grani di mais trattato evita che siano altri volatili a rimanere "vittime" dell'antiestrogeno che inibisce l'ovulazione. Nelle città che hanno adottato il trattamento in tre anni la colonia dei piccioni è diminuita della metà.

Dopo il censimento, di una o di tutte le colonie di piccioni, è necessario avviare una fase di prenutrimento con solo mais naturale, in dose di circa venti grammi a testa al giorno per abituare gli animali al particolare cibo. Quando inizia la fase di trattamento, che prevede la somministrazione di circa trenta grammi al giorno di mangime per ogni piccione, deve essere solo l'amministrazione pubblica a farsi carico della pasturazione.

Spesso nelle nostre città i piccioni sono alimentati con cibi sbagliati (pane secco, solo un tipo di granaglia) che li indeboliscono esponendoli alle patologie. È ovvio, quindi, che durante il trattamento i cittadini dovranno astenersi dal cibare i piccioni.

Questo metodo, ritenuto il più incruento, ha comunque i suoi difetti: di solito i piccioni più forti e sani sono quelli che mangiano per primi e più in fretta, assorbendo la maggior parte del prodotto; gli animali malati rischiano quindi di rimanere gli unici prolifici, indebolendo l'intera comunità. Con apposite mangiatoie e luoghi fissi di pasturazione probabilmente è possibile ovviare a questi inconvenienti. Per quanto riguarda i piccioni non sani o malati è difficile credere che possano essere catturati e curati. Comuni e Asl opterebbero, più facilmente e più economicamente, per la loro soppressione.

La sterilizzazione chirurgica La proposta prevede, oltre al normale censimento, la cattura dei piccioni, difficile da eseguire senza danneggiare gli animali. Dopo un accurato trattamento antiparassitario e le dovute cure, sarebbero rimessi in libertà i soggetti femmina. I maschi verrebbero trattenuti, sottoposti a vasectomia in anestesia generale, inanellamento, e liberazione dopo alcuni giorni di degenza in voliera. Un simile trattamento ad opera degli enti pubblici, comporterebbe quasi certamente la soppressione di un altissimo numero di volatili, durante la cattura o successivamente, perché ritenuti malati o infestati da parassiti.

Pur non sposando nessuna delle due proposte (ci siamo limitati ad esporle con i loro vantaggi e svantaggi) è ovvio che la preferenza degli amanti degli animali ricade comunque su metodi di intervento, quando necessari, incruenti.

Per ulteriori dettagli ed informazioni sui due metodi di controllo demografico sopra esposti si rimanda direttamente ai proponenti, o almeno, a due di questi e cioè per il mais trattato: S.I.A.D.D. Igen Service, via Rueglio 6, 10148 Torino, tel. 011.2264322 e “Pest Control”, via Meucci 24, 47100 Forlì, tel. 0543.722062.

Per la sterilizzazione chirurgica tramite vasectomia: Cooperativa Nazionale Italiana dei Veterinari c/o Confcooperative di Forlì, via Battuti Rossi 6/A, 47100 Forlì, tel. 0543.30173, fax 0543.30586.

Gli zoo

È nato in cattività il settanta per cento circa degli animali rinchiusi nei giardini zoologici, mentre gli altri animali provengono direttamente dalla vita selvatica.

Il trasporto degli animali selvatici per il commercio legale e illegale e per rifornire circhi e zoo costa caro in termini di vite: muoiono durante il viaggio l’ottanta per cento delle scimmie, il novanta per cento dei rettili e il trentacinque per cento degli uccelli.

Gli zoo in Italia non vivono un momento difficile: lo zoo di Roma ha seicentomila visitatori l’anno e lo zoosafari di Fasano ha cinquecentomila presenze l’anno. Il “parco faunistico” di Chianti valdarno si ferma a cinquantamila visitatori l’anno. In Italia ci sono quaranta zoo con un totale di cinquecento addetti. In Europa i giardini zoologici sono poco più di mille.

Quasi tutti gli zoo hanno gabbie e strutture vetuste e limitate. Gli animali rinchiusi in gabbia, anche se nati in cattività, conservano vivo il proprio istinto selvatico; risentono gravemente della prigionia e mostrano segni di disagio psico-fisico.

Secondo uno studio condotto nel 1995 dalla World Society for the Protection of Animals e dalla Born Free Foundation “gli zoo non servono per la conservazione della specie”, in quanto “solo sedici progetti su duecento avviati dagli zoo britannici hanno ottenuto risultati soddisfacenti nel riprodurre animali selvatici in cattività per poi ripopolare gli ambienti naturali di origine”.

In Italia vi è innanzi tutto la necessità di far conoscere e studiare ai giovani gli animali autoctoni, oggi pressoché ignorati. Gli zoo ormai esistenti dovrebbero essere chiusi e riqualificati trasformandone lo scopo. I giardini zoologici potrebbero diventare parchi faunistici con ampi spazi per gli animali autoctoni. Potrebbero esser trasformati e utilizzati per curare e accudire gli animali selvatici feriti dai cacciatori e dai bracconieri.

Inoltre, in Italia molti animali vengono importati in violazione della legge 150/92, senza le previste certificazioni CITES, posti sotto sequestro dalla magistratura. Per questi animali, eliminata la possibilità del reinserimento per questioni economiche e carenze strutturali, rimane l’unica possibilità di una degna accoglienza in centri adattati e ben ristrutturati. A tal proposito la legge n. 150 del 1992 che recepisce la Convenzione di Washington, prevede all’art. 9 che: “(...) ai fini della attuazione dell’articolo 4, il ministero delle Risorse Agricole e Forestali tramite il Corpo Forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4”. L’onere economico derivante dall’attuazione del citato articolo è valutato in quattrocento milioni di lire per l’anno 1993 e in duecento milioni di lire a decorrere dall’anno 1994.

Anche grazie a questi soldi, oltre che a sponsor privati e alle Regioni, gli antichi zoo potrebbero essere ristrutturati e riqualificati come “centri di accoglienza, studi etologici e tutela degli animali”. Con l’ausilio di filmati, computer e biblioteche è possibile diffondere la conoscenza sugli animali esotici e sui problemi legati al loro ambiente e alla minaccia di estinzione delle specie.

Gli zoo in Italia e in Europa

Italia

- Classificazione: zoo principali (più di 100.000 visitatori all'anno), zoo locali (meno di 100.000 visitatori all'anno), zoosafari, parchi faunistici, acquari, delfinari, vivarium
 - Quanti sono: complessivamente 40 zoo, di cui 9 principali, 14 locali e 5 parchi faunistici
 - Dislocazione: 22 al nord, 11 al centro, 6 al sud e 1 nelle isole
 - I più visitati ogni anno: zoo di Roma (600.000 presenze), parco faunistico "Chianti Valdarno" (500.000 presenze) e zoosafari di Fasano (500.000 presenze)
- Totale addetti: circa 500, di cui 120 per il solo zoo di Roma.

Europa

- Registrati nell'International Zoo Yearbook: 218.
- Contati da un ricercatore zoofilo indipendente: 1.007.

Mostre mercato di cuccioli

Fiera del cucciolo, mondo cucciolo, cucciolandia, mostra del cucciolo... sotto svariati nomi si presentano nelle piazze di vari comuni d'Italia i mercanti di animali. Si tratta di mostre mercato itineranti di cuccioli di cane e di gatto che attraggono la curiosità di grandi e piccini. Il "materiale" in mostra, e in vendita, è generalmente costituito da cuccioli provenienti dall'estero, spesso dai paesi dell'est. Moltissimi di questi piccoli animali una volta comprati si ammalano e una percentuale considerevole muore.

Una delle principali cause di debilitazione, che porta poi all'insorgere di gravi patologie, risiede nel prematuro allontanamento dei cuccioli dalle madri e dall'allattamento naturale. Negli allevamenti stranieri i piccoli sono sottoposti a un regime alimentare che muta bruscamente al loro ingresso in Italia. Il trasporto ha inoltre effetti deleteri sull'integrità fisica del cucciolo il quale, indebolito e spossato, si ammala molto più facilmente. Gli espositori-mercanti di cuccioli vantano spesso inesistenti pedigree e iscrizioni al libro-origini. Nobili natali e pedigree servono unicamente ad aumentare il prezzo del piccolo animale, prezzo che rimane comunque di molto inferiore rispetto alla concorrenza degli allevatori italiani. Ritenerne che prima o poi arriverà il pedigree attestante linee di sangue e origine del cucciolo acquistato è spesso un'illusione. Inizierà, piuttosto, un calvario di fastidi e cure veterinarie che porterà il proprietario a spendere un patrimonio. Il consiglio è di diffidare da acquisti alla leggera spinti dalla emotività del momento, per scegliere con coscienza il proprio amico a quattro zampe magari in un canile-rifugio, dove si trovano anche tanti splendidi cuccioli. Sarebbe utile riuscire a impedire l'attendamento nel proprio comune delle mostre mercato dei cuccioli chiedendo al Sindaco di vietare l'esposizione o di negare lo spazio. In tal senso potrà tornare utile l'iniziativa adottata dall'Ordine dei Medici Veterinari di Como e Lecco contro le mostre mercato dei cuccioli. Si tratta di un invito che mette sull'avviso gli amministratori pubblici affinché non offrano il fianco ai truffatori che attentano costantemente al benessere dell'animale e al portafogli dell'acquirente (il documento è in appendice).

Il diritto di essere vegetariani: mense pubbliche, scuole, ospedali.

Per il milione e mezzo circa di vegetariani italiani non è facile nutrirsi quando si mangia fuori casa. Mense, ospedali, caserme, autogrill e ristoranti sono spesso non attrezzati per tutte le richieste. "Non mangerò mai nulla che abbia avuto gli occhi", scrisse J. Kellogg, una scelta di vita, di regime alimentare e di coerenza che deve avere cittadinanza al pari delle altre.

I casi di salmonella provocati dal pollo lessato (Ravenna), le sempre più diffuse macellazioni clandestine ad opera della malavita organizzata senza alcuna tutela di tipo igienico sanitario e la vera e propria epidemia di BSE, conosciuta come "mucca pazza", i "polli alla diossina" del Belgio, inducono un numero sempre maggiore di persone ad adottare una dieta vegetariana.

Nel 1993 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per “garantire la scelta vegetariana in mense e luoghi di ristoro pubblici e privati” (Apuzzo e Leccese), ripresentata dall’on. Massimo Scalia. L’approvazione di quel testo significherebbe l’obbligo per le mense di offrire ai propri clienti e utenti una varietà e un assortimento alimentare che comprenda anche la scelta vegetariana. Per favorire nelle mense pubbliche e nelle refezioni scolastiche la presenza di cibo sano, di prodotti provenienti da agricoltura biologica ed anche una alternativa vegetariana può essere presentata nei consigli comunali, provinciali e regionali la mozione che si trova in appendice. Il primo Comune italiano che ha adottato la mozione sulle mense biologiche (anche se non include il menù vegetariano) è Opera (Mi). Di pari rilievo è la mozione (sempre in appendice) che riguarda il Comune non transgenico.

Per la salute, per gli animali, per i paesi in via di sviluppo: tre buone ragioni per diventare vegetariani

Ferma restando la piena libertà alimentare di ognuno di noi, è doveroso constatare che i vegetariani si trovano spesso discriminati in mense, ristoranti e autogrill, dove non trovano la varietà alimentare adeguata a soddisfare le proprie scelte.

La scelta vegetariana si fonda essenzialmente su tre motivi.

La salute Secondo uno studio del “British Medical Journal” i vegetariani hanno un rischio minore (del quaranta per cento) di contrarre malattie tumorali. Il che non è poco considerando l’allarme lanciato dalla Lega tumori secondo il quale un italiano su due entro il 2001 si ammalerà di cancro. Ogni anno nel nostro paese sono centocinquantamila i decessi dovuti a questa malattia.

Proprio con intenti di prevenzione antitumorale l’oncologo Umberto Veronesi e il premio Nobel Renato Dulbecco sono diventati vegetariani. Quest’ultimo ha dichiarato:

“ Ho adottato una dieta vegetariana e la consiglio come misura dietetica antitumorale”. Non è infatti trascurabile il vero e proprio campionario farmaceutico che ingeriamo con la bistecca (tutte le sostanze somministrate agli animali prima della macellazione): dietilstilbestrolo, cortisone, antibiotici, sulfamidici, antitiroidei, vaccini, estrogeni, ormoni...

La sofferenza animale Dietro la trasformazione dell’animale in prosciutti, salami e bistecche c’è un calvario di sofferenze inaudite: vitellini da latte strappati alle madri, polli e galline ovaiole spennate e con il becco smussato, maiali e cavalli immobilizzati e con luce accesa ventiquattro ore al giorno per l’ingrasso. Alla vita in batteria segue il trasporto in condizioni disumane, con mucche, cavalli, pecore accatastati l’uno sull’altro, senza acqua, cibo e sotto il sole o esposti al gelo per tutta la durata del viaggio verso gli stabilimenti di macellazione.

Paesi in via di sviluppo Il quaranta per cento dei cereali prodotti nel mondo serve a sfamare gli animali da carne. In Brasile, nel 1982, la produzione di soia per l’esportazione di mangimi occupava 8,2 milioni di ettari, l’equivalente a sfamare quaranta milioni di maiali. La stessa superficie coltivata a fagioli neri avrebbe prodotto proteine per sfamare trentacinque milioni di esseri umani. Secondo il Worldwatch Institut “i carnivori stanno distruggendo la Terra. Non c’è cibo a sufficienza per tutti”. Secondo la Fao nel 1981 il settantacinque per cento dei cereali importati dai paesi in via di sviluppo venne impiegato per il bestiame da macello.

Appendici

Bozza di ordinanza comunale sulla protezione degli animali

Visti i poteri conferiti ai Comuni in materia di vigilanza sulle leggi a tutela degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico (art. 3 D.P.R. del 31 marzo 1979);

vista la legge 473 del 22 novembre 1993 che modifica l'art. 727 del codice penale ("Nuove norme contro il maltrattamento degli animali")

Il Sindaco ordina:

- 1) È fatto divieto a chiunque maltrattare gli animali domestici e non e abbandonare animali che abbiano acquisito attitudini domestiche.
- 2) È fatto divieto a chiunque procedere alla mattazione di animali destinati alla alimentazione umana senza aver provveduto al preventivo stordimento, onde evitare sofferenza e angoscia all'animale, come prescritto dalle leggi vigenti in materia.
- 3) Sono vietati gli spettacoli e le esibizioni di animali di qualsiasi specie che comportino sofferenza, stress, angoscia o esposizione contraria alla dignità dell'animale stesso.
- 4) È vietato tenere gli animali di qualsiasi specie esposti alle intemperie, al freddo, al caldo eccessivo senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
- 5) I cani devono avere la presenza quotidiana del proprietario o di chi è addetto alla loro custodia, non possono essere lasciati oltre il tempo strettamente necessario in spazi angusti o isolati. È vietato detenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4 collegata a un cavo aereo con possibilità di scorrere. Anche per i cani si richiama il punto 4. I cani devono disporre di un ricovero riparato, sollevato rispetto al terreno.
- 6) È vietato praticare il tiro al volo su animali vivi e sui volatili ed il lancio degli stessi.
- 7) È vietato detenere ed impiegare uccelli ed altri animali vivi in gabbia quali richiami per la caccia.
- 8) È vietato molestare o catturare gli animali che vivono selvatici o liberi, inclusi i gatti e i cani, ad eccezione degli interventi di cattura operati dall'Asl a fini di zooprofilassi.
- 9) È vietato trasportare i cani ed altri animali chiusi nel portabagagli dell'auto o in contenitori che non assicurino l'aerazione.
- 10) È vietato impiegare gli animali in lavori faticosi ai quali non siano adatti per natura propria della specie o sottoporli a fatiche eccessive e contrastanti con la propria natura.
- 11) È vietata l'esposizione in vetrina degli animali. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione, luce, possibilità di riservatezza e rifugio, nonché acqua e cibo adeguati alle necessità della specie e dell'età.
- 12) Gli animali che hanno attitudini alla vita di gruppo non devono mai essere lasciati isolati oltre il tempo strettamente necessario.
- 13) Gli animali che vivono con l'uomo o che hanno acquisito attitudini domestiche devono avere la possibilità di movimento quotidiano a seconda delle esigenze della natura propria della specie.
- 14) Il proprietario o il custode di un animale è tenuto al rispetto della presente ordinanza garantendo le cure, il corretto trattamento, la salute e, se necessario, il ricovero o il ricorso al veterinario, per guarire l'animale o impedirne la sofferenza.
- 15) È vietato bollire o cucinare animali di qualsiasi specie vivi o ucciderli in modo doloroso e senza il preventivo stordimento. È vietato lasciare agonizzare animali a sangue freddo nell'ambito di attività commerciali.

La violazione della presente Ordinanza è punita, oltre che secondo le leggi vigenti e, se necessario, del codice penale, con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Nel caso in cui la violazione avvenga nell'ambito di un esercizio commerciale la licenza inerente l'attività commerciale è sospesa per 7 giorni. In caso di recidiva della violazione la licenza è ritirata. Agli esercizi commerciali è dato tempo 30 giorni per adeguare le proprie strutture a quanto previsto dalla presente Ordinanza.

Il Sindaco

Divieto di maltrattamento ad animali
Ordinanza 25 del comune di Segrate (Mi)

Ritenuto che il maltrattamento agli animali sia contrario al corrente senso di rispetto verso gli animali ed i loro diritti nonché contrasti con la sensibilità dei cittadini;

visto l'articolo 727 del codice penale che punisce il maltrattamento di animali al pari di qualsiasi altro reato;

visto l'articolo 70 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che vieta gli spettacoli che comportino maltrattamenti ad animali (articolo soppresso e sostituito da una Circolare del Ministero degli Interni, n.d.A.);

ritenuto che sia necessario estendere la tutela verso gli animali integrando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia;

ordina:

1) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;

2) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

3) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla U.S.S.L. per fini zooprofilattici;

4) è fatto assoluto divieto di tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;

5) è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua;

6) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa da Lire 150.000 a Lire 1.000.000.

Le guardie zoofile ed i vigili urbani sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza ed i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 27 luglio 1987.

L'assessore all'ambiente

Maria Vittoria Bagni

Bozza di delibera del consiglio comunale in materia di "spettacoli con animali"

Città di.....

Deliberazione del consiglio comunale

Oggetto: modifica del Regolamento di Polizia Urbana – Inserimento dell'articolo "Manifestazioni con animali".

Considerato che il rispetto del benessere fisico e psichico di ogni essere vivente rappresenta un importante segno di civiltà per ogni popolo;

che il principio del rispetto delle necessità etologiche delle specie animali è affermato dalla legge n. 473 del 1993, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, che modifica l'articolo 727 del codice penale;

che principi e disposizioni per la tutela degli animali sono contenuti anche nella legge n. 281 del 1991;

si richiama inoltre la seguente normativa:

– il D.P.R. del 31 marzo 1979 all'art. 3 che attribuisce ai comuni, singoli o associati, oltre che alle comunità montane, la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

– l'art. 18 e l'art. 27, I comma lettera a) del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 con il quale le menzionate funzioni pubbliche vengono trasferite agli enti locali;

– la legge n. 150 del 1992 con la quale lo Stato italiano ha regolamentato la detenzione, l'importazione e il commercio internazionale delle specie esotiche, tutelate e a rischio di estinzione.

Da quanto sopra esposto e dalla legislazione vigente (in particolare l'art. 727 del c.p.) si deduce che l'impiego e l'esibizione di animali, domestici o selvatici, all'interno di strutture fisse o itineranti, costituisce esempio di coercizione degli animali e di non rispetto delle esigenze naturali ed etologiche degli stessi, altamente diseducativo per chi osserva da spettatore.

Si ritiene pertanto opportuno proporre l'introduzione di una apposita norma nel Regolamento di Polizia Urbana, che rafforzi il dettato di legge.

Tutto ciò premesso:

La Giunta municipale

vista la legge 8 giugno 1990 art. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni;

viste le leggi n. 127 del 15 marzo 1997 e n. 94 del 1997;

dato che i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, sono:

favorevole alla regolarità tecnico amministrativa dell'atto;

favorevole alla regolarità contabile;

favorevole sotto i profili della legittimità;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

propone al Consiglio comunale

la modifica del Regolamento di Polizia Urbana con l'inserimento del seguente articolo n.: "Nel territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l'utilizzo di animali mediante la detenzione o l'esibizione degli stessi in spettacoli che contrastino con le loro necessità fisiologiche ed etologiche e che siano causa di coercizione, sofferenze e danni inutili. Dovranno essere sempre adottate le misure atte a preservare il benessere fisico e psichico degli animali. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 727 del codice penale, i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa di lire un milione da pagarsi immediatamente".

Firma del proponente (Sindaco, assessore, consiglieri)

Circolare contro l'attendamento delle fiere, mostre-mercato dei cuccioli dell'Ordine dei veterinari di Como e Lecco.

Ordine dei medici veterinari delle
province di Como e di Lecco

Como 30 marzo 1994

Ai Signori Sindaci
dei Comuni delle province
di Como e di Lecco

loro sedi

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici veterinari delle province di Como e di Lecco,

rilevato l'aumento della frequenza e della diffusione di mostre mercato di cuccioli di animali domestici, spesso associate all'esposizione di specie esotiche di mammiferi, uccelli e rettili;

considerato che, nonostante l'impegno dei Medici Veterinari sia pubblici dipendenti che liberi professionisti per garantire il benessere animale nel corso dello svolgimento delle stesse, tutti i soggetti per poter essere esposti subiscono continui spostamenti nel corso dei quali non è possibile evitare condizione di affollamento e di variazione microclimatiche, situazioni sicuramente traumatizzanti e spesso causa della diffusione di malattie infettive frequentemente letali per i soggetti più delicati, quali ad esempio i cuccioli;

visto altresì che la cattura e l'esposizione in ambiente confinato e non protetto di animali esotici, oltre ad essere dannosa per la salute degli stessi animali, allo stato attuale delle conoscenze sull'etologia e sulla sensibilità di questi esseri viventi, come una crudeltà assolutamente gratuita e pertanto ingiustificabile;

preso atto che, grazie ai mezzi audiovisivi, è possibile oggi conoscere la vita di qualunque animale senza per questo doverlo prelevare dal suo ambiente;

preoccupati dal fatto che la diffusione di mostre di questo tipo induca la crescita della domanda, e quindi della cattura e del commercio di animali appartenenti a specie esotiche;

indignati dell'uso meramente strumentale che gli organizzatori di tali manifestazioni fanno del mondo animale, subordinando il benessere e la libertà dei soggetti esposti ai soli fini di promozione commerciale;

auspicano che le Signorie Loro illustrissime si impegnino a non consentire sul territorio di propria competenza lo svolgersi di attività che nulla hanno a che vedere con la promozione della conoscenza, del rispetto e dell'amore nei confronti degli animali.

Dr. Ferruccio Gabuzzi

MENSE BIOLOGICHE (E VEGETARIANE)

ORDINE DEL GIORNO DA PORRE IN VOTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE- PROVINCIALE- REGIONALE

Premesso che,

negli ultimi anni si sono succeduti, sempre più allarmanti, scandali di frode ed avvelenamento alimentare, dalla "Mucca Pazza" ai polli alla diossina, dall'olio contraffatto al pesce al mercurio fino al recente scandalo delle mense e dei refettori scolastici sui quali si speculava a danno della salute degli studenti e degli operatori della scuola.

Attestato che,

l'alimentazione a scuola propone dei modelli educativi, culturali, comportamentali ed alimentari che avranno grande importanza per lo sviluppo, non solo fisico, dei ragazzi.

Considerato che,

educare i bambini ed i ragazzi ad un sano stile alimentare rappresenta un incontestabile intervento di promozione della salute e prevenzione delle patologie, in definitiva un vero e proprio investimento sul futuro delle famiglie e del paese.

Attestato che,

la normativa vigente è inadeguata a garantire lattanti, bambini e ragazzi in età scolare un regime alimentare corretto, sano e scevro da rischi dovuti da sostanze tossiche, chimiche e residui di pesticidi, estrogeni, ormoni ed antibiotici presenti in quantità nella carne e negli alimenti.

Constatato che,

il 35% delle cause di insorgenze tumorali è dovuto alla alimentazione e che il recente rapporto USA “I pesticidi nella dieta dei bambini” rileva che i bambini sono esposti dieci volte più degli adulti all’assorbimento ed ai conseguenti danni delle sostanze di sintesi,

Preso atto che,

i cibi e gli alimenti biologici comportano un minor rischio per la salute dei ragazzi e degli adulti, in particolare per:

- a) minor contenuto di nitrati a causa dell’impiego di concimi organici,
- b) assenza di residui di fitofarmaci, esclusi dalle normative europee per le coltivazioni biologiche,
- c) la dicitura e la provenienza “biologica” degli alimenti implica il rispetto di severe normative e controlli sulla qualità e sul ciclo produttivo,

Dovendo constatare,

la sempre maggior diffusione di veri e propri centri di “diseducazione alimentare” quali sono i fast food, con la scarsissima qualità dei cibi somministrati e la proposizione di un modello culturale e alimentare piatto e totalitario, a danno della tradizionale e variegata “dieta mediterranea”.

IMPEGNA LA GIUNTA (COMUNALE PROVINCIALE O REGIONALE)

A predisporre il prossimo capitolato per la gara di appalto per l’offerta dei servizi di refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado amministrato dal Comune (Regione) unicamente sulle seguenti indicazioni vincolanti:

i prodotti agroalimentari destinati alle mense devono provenire da produzioni, coltivazioni e lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del Regolamento CEE n° 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 e successive modificazioni.

I prodotti agroalimentari utilizzati nelle mense devono essere garantiti nella genuinità, nella freschezza, nell’origine di provenienza e nella rispondenza alle norme di sicurezza igieniche e alimentari con cui sono stati ottenuti. Tali prodotti sono assoggettati al regime di controllo determinato dal citato Regolamento CEE. La proposta quotidiana degli alimenti delle mense dovrà prevedere una alternativa variegata e completa vegetariana, senza prodotti di provenienza animale.

Comune Anti transgenico

ORDINE DEL GIORNO DA PORRE IN VOTAZIONE

Il Consiglio Comunale di ... premesso,

che di recente hanno trovato largo impulso sia la coltivazione di vegetali modificati geneticamente a scopo sperimentale, sia la coltivazione a scopo commerciale,

che l'Unione Europea ha autorizzato la brevettazione di organismi manipolati geneticamente e che l'Ufficio Europeo dei Brevetti in data 1/9/99 ha dato il via all'esame di 15.000 richieste di brevetti "biotecnologici" tra cui 600 per animali transgenici, 1.500 per piante e 2.000 per sequenze geniche (che negli USA e in Inghilterra verranno entro breve dichiarate non brevettabili),

che poche multinazionali agroalimentari e chimiche detengono il monopolio delle biotecnologie, avviando una politica di controllo sulle industrie sementiere e, conseguentemente, sull'agricoltura mondiale, avviandosi all'eliminazione delle colture tradizionali (non brevettabili) ed incentivando quelle geneticamente modificate (di cui detengono i brevetti),

che il panorama legislativo in materia di biotecnologie è in evoluzione e si avvia, a livello europeo, verso modalità maggiormente rigorose e restrittive. Che, al momento, l'etichettatura degli alimenti contenenti organismi modificati geneticamente, risulta facilmente aggirabile, non prevedendo obblighi vincolanti per i produttori e non consentendo quindi ai consumatori l'immediata e chiara identificazione degli OGM,

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stabilisce il principio di cautela sulle sostanze potenzialmente pericolose raccomandando, in caso di incertezza, la non adozione di tali sostanze,

che il nostro paese in Europa è secondo solo alla Francia per quantità di concessioni di colture di OGM a titolo "sperimentale",

che dette "sperimentazioni" che dovrebbero offrire risultati per la sicurezza dei consumatori, vengono condotte dalle stesse multinazionali proprietarie dei brevetti OGM ed interessate direttamente alla commercializzazione degli OGM stessi,

che la comunità scientifica internazionale è preoccupata e divisa sulla pericolosità o meno degli OGM e sull'innocuità del loro inserimento nella catena alimentare, paventando a più voci il pericolo della creazione e della trasmissione di super batteri e super virus, resistenti alle terapie oggi conosciute,

che la Direttiva 98/44, contro la quale l'Italia e l'Olanda avevano opposto ricorso, consente di brevettare organismi viventi transgenici e parti dell'organismo umano (geni, tessuti, cellule ecc.),

che alcune imprese della grossa distribuzione hanno dichiarato di rifiutare la messa in vendita di alimenti contenenti OGM e che diversi produttori hanno dichiarato di non utilizzare tali componenti nella filiera alimentare,

ESPRIME

La viva preoccupazione per la diffusione delle biotecnologie in campo agro alimentare ed in particolare le colture "sperimentali" condotte nei territori agricoli, sovente senza il rispetto delle distanze di legge dalle altre colture, dalle stesse imprese e multinazionali che hanno il controllo dei brevetti e del mercato degli OGM,

CONDANNA

La situazione di monopolio delle biotecnologie creata dalle multinazionali agroalimentari che operano nel settore degli OGM,
la possibilità di brevettare organismi viventi, tra cui animali, piante e parti del corpo umano

INVITA

Governo e Commissione Europea ad una moratoria della immissione sul mercato e della commercializzazione dei prodotti contenenti OGM fino a quando non sarà avviata e conclusa una esaustiva sperimentazione condotta da Istituti ufficiali e garanti della salute pubblica

DICHIARA IL TERRITORIO COMUNALE DI...

“Non transgenico”, facendo divieto a chiunque di impiantare colture transgeniche, anche a solo scopo sperimentale, su tutto il territorio comunale

IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE

A trasmettere il presente Ordine del Giorno al Presidente del Consiglio ed agli organi di stampa.

Bozza di delibera contro l'uso di animali quali “premi-vincita”

Oggetto: modifica al regolamento di Polizia Urbana. Inserimento dell'articolo n.... “Divieto di premi vincita con animali vivi”

Considerato che il rispetto e il benessere di ogni essere vivente rappresenta un segno di civiltà per ogni popolo;

che la sensibilità verso le sofferenze inutili provocate agli animali è patrimonio ormai comune alle società avanzate e trova sempre maggiore diffusione nell'opinione pubblica;

che principi di rispetto e tutela degli animali sono enunciati nella legge n. 281 del 1991 e nel codice penale, all'art. 727, riformato con la legge n. 473 “nuove norme contro il maltrattamento degli animali”, richiamata inoltre la seguente normativa:

D.P.R. 31 marzo 1979, art. 3, che attribuisce ai comuni, singoli o associati, oltre che alle Comunità Montane, la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi a tutela degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

– art. 18 ed art. 27, primo comma lettera a) del D.P.R. n. 616 luglio 1977 con il quale le menzionate funzioni pubbliche vengono trasferite agli enti locali;

– la circolare n. 559/LEG/200.112 bis del 3 ottobre 1994, emanata dal Ministro dell'interno, che vieta spettacoli e trattenimenti che comportino strazio o sevizie di animali;

la legge n. 150 del 7 febbraio 1992 modificata nel 1993, con la quale lo Stato italiano ha regolamentato l'importazione e la detenzione di animali e specie selvatiche, protette o in via di estinzione;

da quanto sopra riportato, l'usanza di porre in palio animali vivi, a titolo di premio o di vincita, non è aderente alla normativa di tutela degli animali stessi né alla nuova sensibilità e giurisprudenza che si è affermata in questi anni, si ritiene quindi opportuno l'introduzione nel regolamento di Polizia Urbana di una apposita norma che rafforzi il dettato di legge,

tutto ciò permesso

la Giunta Comunale

vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, con la quale fra l'altro all'art. 32 sono stati indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali e successive modificazioni;

viste le leggi n. 127 del 15 marzo 1997 e n. 94 del 1997;
Dato che i pareri di cui all'art. 53 della legge dell'8 giugno 1990 n. 142, sono:
favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sotto il profilo della legittimità;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
propone al Consiglio Comunale
la modifica del Regolamento di Polizia Urbana, con l'inserimento dell'art... "Nel territorio comunale è vietato offrire qualsiasi animale quale premio vincita, o messo in palio, nell'ambito di manifestazioni, fiere, sagre, mercati e luna park".
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 727 del c.p., i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000, da pagarsi entro 60 giorni ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81.

Firma del proponente
(Sindaco, assessore, consigliere)

(Questa delibera è stata adottata nella primavera del 1997 dal Comune di Melegnano, in provincia di Milano).

ORDINANZA COMUNALE CONTRO L'ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

COMUNE DI MILANO
SETTORE AMBIENTE
ATTI P.G.4.500.020/98 – Amb.R.I.8.756/98

Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio.

IL SINDACO

Rilevato che sul territorio comunale è in aumento il fenomeno dell'utilizzo di animali allo scopo di raccogliere elemosine od altre utilità facendo leva sulla sensibilità dei cittadini e che gli animali impiegati per questo tipo di attività sono spesso cuccioli o femmine in avanzato stato di gravidanza e che comunque risultano custoditi in condizioni non consone al benessere degli animali, alla tutela della salute pubblica e alla profilassi delle malattie infettive ed infestive;

visto l'art. 4 lettera b) della Legge Regionale 24.06.88, n.°34;

vista la Legge 22.11.1993 – n.°473 – Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

visto l'art.69 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n.°773) che vieta senza licenza del Sindaco l'esposizione alla pubblica vista di animali al fine di trarne lucro;

vista la legge 14.8.1991 n.°281 sulla prevenzione del randagismo;

visti gli articoli 13, 18 e 19 della legge n.°689/81;

visto l'art.38, comma 1 della legge n.°142/90,

ORDINA

E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità penali, è punita con la sanzione amministrativa da lit. 100.000 a lit. 600.000 con contestuale sequestro amministrativo degli animali impiegati per l'attività di accattonaggio e ricovero degli stessi presso strutture della A.S.L. o altre strutture autorizzate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.
Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Divieto di caccia

Ordinanza n. 62 del comune di Segrate (Mi)

Oggetto: divieto a chiunque di esercitare la caccia in qualunque forma nel territorio del Comune di Segrate.

Il Sindaco

Considerato che la superficie territoriale del Comune di Segrate, assai ridotta in proporzione al numero degli abitanti, risulta per la maggior parte occupata dalle costruzioni e dalle sedi stradali; che pertanto le residue aree libere si trovano a breve distanza dagli insediamenti; che le aree a verde sono intensamente frequentate dai cittadini nel tempo libero; che l'attività venatoria nel territorio del Comune di Segrate può pertanto causare grave pericolo all'incolumità delle persone a disturbo della quiete pubblica;

visto l'art. 38 della Legge 142/90

ordina:

È fatto divieto a chiunque di esercitare la caccia in qualunque forma nel territorio del Comune di Segrate.

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Il Sindaco

Renato Turri

Bozza di mozione del consiglio comunale per la progettazione e costruzione del canile.

Il Consiglio comunale del Comune di.....

Preso atto di quanto previsto dalla legge quadro 281/91 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare per quanto concerne le competenze a carico delle singole Amministrazioni sulla custodia dei cani randagi e vaganti in appositi canili rifugio;

preso atto che il D.P.R. n. 320 dell'8 Febbraio 1954 recita: "I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti";

visto il D.P.R. del 31 Marzo 1979 che recita "I comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio";

constatata la mancanza di una struttura pubblica di canile rifugio nel territorio in grado di far fronte alle esigenze dei comuni e soprattutto in grado di dare un servizio tempestivo di riaffidamento degli animali catturati;

considerato che il problema del randagismo non è solo un aspetto di ordine pubblico, ma riguarda anche la sfera dell'etica civile e del rispetto verso gli altri esseri viventi;

ribadita la necessità del comune di usufruire di una struttura pubblica consortile sulla quale effettuare un reale potere di indirizzo e di controllo;

verificato il consistente impegno economico che le singole amministrazioni investono negli appalti con i privati per svolgere questo servizio previsto dalla legge;

considerata la disponibilità di tutte le associazioni ambientaliste e animaliste più rappresentative e presenti sul territorio nel collaborare con le amministrazioni comunali per affrontare questo problema;

impegna la giunta comunale a:

– sostenere l'iniziativa delle associazioni ambientaliste nel verificare la possibilità della costruzione e della gestione di un canile-rifugio pubblico in accordo con i comuni adiacenti che aderiscono all'iniziativa in oggetto;

– offrire la disponibilità alla partecipazione, nei modi e nelle forme da definire, agli oneri derivanti dalla costruzione e dalla gestione della struttura, che saranno definite nelle convenzioni successivamente approvate dal consiglio comunale;

– avviare le necessarie consultazioni per definire la fattibilità con gli altri comuni interessati, con le Asl e con le associazioni animaliste o ambientaliste di volontariato.

- procedere al finanziamento di un progetto e studio di fattibilità relativo alla costruzione ed alla gestione del canile consortile.

Randagismo (il Decreto Bindi)

Decreto del Ministero della sanità, 14 ottobre 1996.

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Il Ministro della sanità

visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281/1991;

decreta:

1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *h*), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Asl competente, a:

a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991;

b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro.

Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.

4. L'affido degli animali può avvenire:

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera *a*).

Art. 2

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3:

a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili;

b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.

2. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

Art. 3

1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati.

Art. 4

1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:

a) il numero di animali che sono stati tatuati;

b) il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della sanità.

Art. 5

1. Il Ministero della sanità stabilisce, d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie non più favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere.

Art. 6

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esportazione cani e gatti: la Circolare Garavaglia

Ministero della sanità
Roma 12 agosto 1993

Alle Regioni
Assessorati alla sanità
Loro sedi

Alle Province Autonome
Assessorati alla sanità
Loro sedi

Al Comando Carabinieri Nas
Roma

Alle Prefetture
Loro sedi

Circolare n. 33

Oggetto: Esportazione cani randagi.

Continuano a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso si presentano sotto l'egida di Associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con la protezione animale.

Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche di gatti che, prelevati a cifre irrisorie in Italia, verrebbero dirottati e rivenduti a cifre più elevate in Germania, Austria e Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive che in Italia.

Si raccomanda pertanto, per quanto di competenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente affinché distrazione o buonafede nell'affido degli animali non favoriscano il traffico in argomento.

Si richiede particolarmente che, a norma dell'art. 2 della legge 281 del 14/8/1991, i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento. Inoltre nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di Associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse.

Si ritiene che, in attesa di intraprendere le più restrittive misure che si dovessero rendere necessarie, all'atto della cessione occorre mettere particolare cura nella compilazione della scheda di affido che deve riportare in modo chiaro gli elementi identificativi del soggetto che viene ceduto (razza, mantello, sesso, età approssimativa e tatuaggio), nonché la dichiarazione sottoscritta dall'affidatario che s'impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso di sé e a non cederlo se non previa segnalazione alla U.S.L. competente. L'affidatario deve pertanto fornire l'esatto recapito dove l'animale sarà mantenuto che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e luogo del rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso il canile a disposizione per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'affidatario.

Sarà opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente all'interessato, valutando le motivazioni della richiesta caso per caso, e limitando, se occorre, il numero dei cani ceduti per persona, come pure non cedere cani in tempi differenti alla stessa persona se non dopo aver accertato o fatto accertare lo stato degli animali precedentemente prelevati. Egualmente con particolare cautela devono essere considerate le richieste che pervengono da parte di persone non residenti o addirittura residenti all'estero.

Si ravvisa l'opportunità di segnalare a questo Ministero, per esperire le necessarie indagini i casi sospetti soprattutto in relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti nel tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente.

Si sollecita infine, per quelle Regioni che già non lo avessero fatto, l'istituzione dell'anagrafe canina nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per razionalizzare il funzionamento o migliorarne la gestione.

Il Ministro della Sanità
F.to Maria Pia Garavaglia

Caccia: il ripopolamento nel periodo venatorio

Circolare della regione Lombardia

Giunta Regionale
Settore Agricoltura e Foreste
Servizio Faunistico
Piazza IV Novembre, 5
20124 Milano

Spett.
Amministrazioni provinciali
Uffici caccia
loro sedi
18 ottobre 1996

Oggetto: ripopolamento di selvaggina nei territori di ATC o comprensori alpini

A seguito della segnalazione di immissioni di selvaggina in periodo di attività venatoria in territori di alcuni ATC, si ritiene opportuno precisare che ogni lancio di selvaggina deve essere finalizzato al ripopolamento per raggiungere le densità faunistiche ottimali.

Di conseguenza non possono essere consentite le immissioni effettuate saltuariamente o periodicamente in periodo di caccia, chiaramente destinate a fornire un maggior numero di prede “pronta caccia” e non a ricostituire un patrimonio faunistico eccessivamente depauperato, come previsto dall’art. 15, comma 2, della l. r. n. 26/93, che potrebbe essere applicato in periodo di caccia solo in casi eccezionali dopo la messa in atto, da parte delle Province, di opportuni censimenti per accertare il verificarsi di una grave ed imprevedibile diminuzione di una specie cacciabile.

Distinti saluti
Il Dirigente
Adriana Assegnati

Indirizzi utili

Associazioni animaliste-ambientaliste nazionali e locali

Europe Conservation via del Macao, 9 – 00185 Roma – tel. 06-4741241; fax 06-4744671.

Amici dellaTerra via di Torre Argentina, 18 – 00186 Roma – tel. 06-6875308, 6858289; fax 06-68308610.

Vita Animale, Associazione tematica dei D.S. c/o Direzione nazionale D.S. via delle Botteghe Oscure, 4 Roma – tel. 06-6711340; fax 06-6711310

Centro Culturale Gruppo Ambiente “2 febbraio” via Napoleone, 10/A – 22100 Como – tel. 031-271197.

Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) via delle Botteghe Oscure, 32 – 00186 Roma – tel. 06-68804789.

Greenpeace Italia viale Gelsomini, 28 – 00153 Roma – tel. 06-5782484, 5750053; fax 06-5783531.

Italia Nostra via Porpora, 22 – 00198 Roma – tel. 06-8440631; fax 06-8844634; e-mail info@italianostra.org

Legambiente via Salaria, 403 – 00199 Roma – tel. 06-862681; fax 06-86218474

Marevivo lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo De Pinedo – 00196 Roma – tel. 06-3222565; fax 06-3222564.

World Wildlife Fund (WWF) via Po, 25/c– 00198 Roma – tel. 06-844971; fax 06-85300612.

Gaia, animali e ambiente via Dogana, 2 – 20123 Milano – tel./fax. 02-86463111 e-mail gaiaitalia@libero.it

Associazione Difesa Animali (ADA) corso Sardegna, 72/r – 16142 Genova – tel. 010-508676.

Associazione Difesa Diritti Animali (ADDA) via Plinio il Vecchio, 60 – 80053 Castellammare di Stabia (Na) – tel. 081-8704085.

Animalia Club via Gastaldi, 2 – 10128 Torino – tel. 011-5628184; fax 011-5628956.

Ambiente Fauna e Associazione Difesa Gatto Randagio via Arenaccia, 121 – 80100 Napoli – tel. 081-7808021; fax 081-7801400.

Associazione Tutela Animali via Ghilini, 73 – 15100 Alessandria – tel. 0131-441836

Notiziario Animalista presso Roberto Tomasi, via Monti, 53 – 22034 Brunate (Co) – tel. 031-364004

Fondo Imperatrice Nuda - Comitato Scientifico Antivivisezionista via Micheli, 62 – 00197 Roma – tel. 06-3220720; fax 06-3225370.

Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma – tel. 06-3242873; fax 06-3221000.

Equus (Comitato Difesa Cavalli) via Bartoloni, 93 – 00179 Roma – tel. e fax: 06-78344136.

Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) via Carlo Alberto, 39 – 00185 Roma – tel. 06-44701160.

Lega Antivivisezionista Emilia Romagna (Laer) c/o Animal Liberation Cruelty Free – via Grimaldi, 10 – 40122 Bologna – tel. e fax: 051-522406.

Lega Antivivisezionista Nazionale (LAN) piazza della Libertà, 36/r – 50129 Firenze – 055-571805.

Lega Anti-Vivisezione (LAV) via Sommacampagna, 29 00185 Roma; tel 06-4461325.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane via alla Porta degli Archi, 10 – 16121 Genova – tel. e fax: 010-561557.

AGA, Amo gli Animali via Ovidio, 26 int.2 – 00193 Roma – tel. e fax: 06-6879105.

Lega Tutela Animali via Dalmazia, 25 – 39100 Bolzano – tel. 0471-916518.

Lega Italiana per i Diritti degli Animali (LIDA) viale del Vignola, 75 – 00196 Roma – tel. 0761-612075.

Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) via Trento, 49 – 43100 Parma – tel. 0521-273043.

Mondo Gatto via Giulio Romano, 4 – 20135 Milano – tel. 02-58309022.

Movimento UNA (Uomo-Natura-Animali) via Provinciale, 58 – 50037 San Piero a Sieve (Fi) – tel. 055-848019.

Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali (OIPA) via Ognissanti, 18 – 35129 Padova – tel. 049-8072411.

Pluto Progetto Fauna via Faleriense, 271 – 63019 Sant’Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) – tel. 0734-810111.

Unione Amici del Cane e del Gatto via dei Conti 6/r – 50132 Firenze – tel. 055-289471.

Associazione Vegetariana Italiana (AVI) via Angera, 3– 20125 Milano – tel. 02-6691231; fax 02-33240348

Associazione Felina Italiana (AFI) via del Faro, 426 – 00154 Roma – tel. 06-65029310.

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) viale Corsica, 20 – 20137 Milano – tel. 02-7002031.

Federazione Felina Italiana (FFI) via Principi d’Acaja, 20 – 10138 Torino – tel. 011-4344627 – fax 011-4332479.

Federazione Italiana Associazioni Feline (FIAF) via Poma, 20 – 46100 Mantova – tel. 0376-224600, 224038; fax 0376-224041.

Associazione Italiana dei Veterinari per Piccoli Animali (AIVPA) via Lanza, 4 – 10095 Grugliasco (To) – tel. 011-787080; fax 011-785869.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) via del Tritone, 125 – 0144 Roma – tel. 06-4881190, 485923; fax 06-4744332.

Società Culturale Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC) Palazzo Trecchi – 26100 Cremona – tel. 0372-460440; fax 0372-457091.

Sindacato Italiano Medici Veterinari Liberi Professionisti (SIVELP) via Ponticella, 15 – 42022 Montechiarugolo (Pr) – tel. e fax 0521-657202.

Kosmethos (Beauty Without Cruelty) – Stefanardo da Vimercate 19 – 20128 Milano – tel. 02-27000715; fax 02-27000747.

Associazione per la Difesa del Cane (ADICA) Borgo san Giovanni – 26851 Cà dell’Acqua (Lo) – tel. 0371-97035.

CIVIS via sant’Antonio, 4 – 20060 Vignate (Mi) – tel. e fax: 02-95360628.

Comitato Foreste pluviali – Mingouli via Ludovico di Breme, 48 – 20156 Milano – Tel. 02-38006714, fax 02-3085269.

Canile Lutz via Redecesio, 5 – 20090 Segrate (Mi) – tel. 02-2139658.

Diamoci la Zampa via Cesare Battisti, 19 – 20097 San Donato Milanese (Mi) – tel. 02- 98282639.

Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL) via Bagutta, 12 – 20121 Milano – tel. 02-76023823

Lega Antivivisezionista Lombarda (LEAL) via Settala, 2 – 20124 Milano – tel. 02-29401323.

SOS Randagi via Giancarlo Sismondi, 67 – 20100 Milano – Tel. 02-70120366.

Unione Antivivisezionista Italiana (UAI) corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano – tel. 02-6570188 e 7561289

Associazione Nazionale di Riabilitazione Equestre (ANIRE) via Trincea delle Frasche, 2 – 20136 Milano – Tel. 02-89401362; fax 02-89403406.

Associazione Lombarda Guardie Campestri Volontarie via Argelati, 5 – 20143 Milano – tel. 02-58114542.

Arcipelago 2000 via Conte Verde, 41 – 00185 Roma – tel. 06-77071994

ANCF Animal & Nature Conservation Fund via Cassala, 5 20100 Milano – tel. 02-58113313, 02-8395475 e-mail e sito internet: ancf@.net – www.ancf.it